

TORNATA DEL 24 APRILE 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Il deputato Arnulfi invia uno schema di legge. = Relazione sul bilancio della guerra. = Relazione sull'inchiesta ordinata sull'elezione del collegio di Sannazzaro — Voto contrario del deputato Asproni alla convalidazione proposta — L'elezione è approvata, e le carte sono trasmesse al guardasigilli = Lettura di una proposta del deputato Calvino per la pubblicazione dei nomi dei votanti i progetti di legge. = Domanda del deputato Ercole della presentazione di bilanci, ed elenchi di pensioni dell'Ordine mauriziano, e di altri Ordini cavallereschi — Parole del deputato Ricciardi — Risposte del ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Asproni — Dopo istanza del deputato Boggio, il deputato Ercole non insiste. = Svolgimento di una proposta di legge del deputato Cancellieri per la cessazione degli effetti delle condanne pronunziate contro i reati politici commessi a danno dei cessati Governi italiani. = Incidente d'ordine circa la discussione intorno al precedere, o no, della questione pregiudiziale, sul che parlano i deputati Crispi, Cancellieri, ed il presidente — Considerazioni del deputato Cancellieri — I deputati Basile e Crispi oppongono la questione pregiudiziale. = Presentazione della relazione sul progetto di legge sui provvedimenti finanziari = Il deputato Villa Tommaso si oppone alla questione pregiudiziale — Il ministro guardasigilli combatte il progetto — Voto motivato dei deputati Sineo e La Porta — Osservazioni del deputato Errante — Deliberazione di priorità, e approvazione della questione pregiudiziale. = Svolgimento del progetto di legge del deputato Boggio per la cancellazione da due articoli del Codice di procedura penale della parola amnistia — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia in appoggio del medesimo — È preso in considerazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,143. La Giunta comunale di Valguarnera, provincia di Caltanissetta, domanda siano espulsi dal convento sito in quel comune i Padri Riformati; e che il locale e le rispettive rendite vengano destinati all'istituzione di un asilo infantile e in favore dell'istruzione pubblica.

11,144. Le Giunte comunali di Ortovero e di Campochiesa, provincia di Genova, e di Vallelonga, provincia di Calabria Ultra II, reclamano contro la proposta soppressione delle sotto-prefetture.

11,145. Vari cittadini di Rocchetta Sant'Antonio, in Principato Ulteriore, fanno istanza perchè nella legge sul reclutamento militare, vengano introdotte alcune modificazioni che accennano per sommi capi.

11,146. L'avvocato Ferdinando Bichi, fondatore e direttore dell'ospizio di convalescenza nel convento di San Gaggio per le povere malate dell'arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze, domanda la concessione gratuita di quel locale nel caso di soppressione del convento medesimo.

TOZZOLI. Prego la Camera a voler decretare l'urgenza per la petizione 11,145, colla quale taluni cittadini del comune di Rocchetta Sant'Antonio in Principato Ultra, domandano che sieno introdotte delle modificazioni sulla legge del reclutamento militare.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Serpieri scrive che, chiamato da urgenti affari a Cagliari, chiede un congedo di giorni trenta.

Il deputato Coriolano Monti chiede un congedo di qualche giorno per indisposizione sopraggiuntagli. Se non v'è opposizione, gli sarà concesso un congedo di giorni cinque.

L'onorevole Arnulfi scrive che una grave malattia lo impedì di restituirsi alla Camera alla ripresa delle di lei sedute, e che entrato ora in convalescenza spera di potervi intervenire alla fine della ventura settimana.

Se la Camera lo stima, si concederà all'onorevole Arnulfi un congedo di quindici giorni.

(I congedi sono accordati.)

Il medesimo onorevole Arnulfi ha inviato alla Presidenza un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici, acciocchè lo esaminino e ne autorizzino, se lo credono, la lettura.

Invito l'onorevole Corte a presentare una relazione.

CORTE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio della guerra pel 1866.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa e distribuita.

(La Camera non essendo in numero si procede allo appello nominale, il quale è interrotto per la sopravvenienza di molti deputati.)

RISULTATO DELL'INCHIESTA GIUDIZIARIA SULL'ELEZIONE DEL COLLEGIO DI SANNAZZARO.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Musmeci a venire alla tribuna per riferire sopra una elezione.

MUSMECI, relatore. La Camera nella tornata del 24 gennaio scorso ordinò un'inchiesta giudiziaria intorno all'elezione avvenuta nel collegio di Sannazzaro dei Bargondi in persona del commendatore Gaspare Cavallini. Sono tornate le carte dell'inchiesta, ed io m'affrettò di farne relazione alla Camera per mandato del III ufficio. In quella elezione, come ricorderà bene la Camera, il commendatore Cavallini ottenne 455 voti. Il suo competitore cavaliere Strada ne conseguì 370.

Vi furono varie proteste che l'attaccavano; alcune riguardavano volute violazioni di legge fatte dall'ufficio, altre riguardavano brogli e corruzioni.

Tornata adesso la istruzione, riferirò unicamente alla Camera i risultati dei fatti che hanno qualche consistenza ed importanza; lascerò tutti gli altri dichiarando però che furono riferiti per esteso all'ufficio, al quale fu data lettura dei più importanti documenti. Fatto di grave importanza in questa elezione è il seguente. Un conte Girolamo Pizzocaro, mosso da suoi fini privati, estranei interamente alla politica, diede ad alcuni elettori cinque franchi per ognuno, affinchè avessero dato il loro voto al Cavallini. Questo fatto, che allora venne denunziato alla Camera da alcuni elettori che avevano ricevuto quel denaro, oggi è un fatto certo, dappoichè il Pizzocaro chiamato dall'istruttore lo ha confessato dicendo che una sua zia lo istituì erede e lasciò 40 mila lire, coll'obbligo di soddisfare ad alcuni legati. Questa somma gli si doveva dalla cognata del cavaliere Strada; bonariamente non riuscì ad averla pagata, quindi iniziò un giudizio; aggiunse di essere creditore di altre lire seimila per interessi.

È da avvertire che il fatto dell'iniziato giudizio per quelle lire 40,000 oggi è stato provato con uno speciale certificato. Quindi soggiungeva di avere ira contro allo Strada. E vedendo che costui, nell'elezione del deputato, aiutato dai suoi partigiani, faceva forte contrasto al Cavallini, erasi determinato ad invitare coloro i quali non avevano mezzi di trasporto per venire a votare pel Cavallini, dando ad essi cinque lire. Dichiarò che ciò l'aveva fatto senza alcuna intelligenza del Cavallini, ch'egli non aveva usato alcuna pressione sugli

elettori, ma unicamente aveva cercato di dare sfogo all'astio contro al cavaliere Strada. La sopraddetta dichiarazione veniva confermata da alcuni degli elettori, i quali confessavano di avere ricevuto dal Pizzocaro o dal suo patrigno cinque lire, ed ancora da quest'ultimo, il quale confessò di avere dato a cinque o sei individui, per commissione di suo figliastro, e con denaro di costui distribuite cinque lire per ciascuno.

Dalla dichiarazione del Pizzocaro e degli altri resta provato che effettivamente vi furono degli elettori che ricevettero denaro per dare il loro voto; però dai calcoli che si sono fatti sulle varie dichiarazioni si ricava in tutto il loro numero può ascendere certamente a otto o dieci, e, se anco si vuole, si possono portare a quindici ed anco a venti.

È da notare che alcuni di coloro i quali nelle dichiarazioni mandate alla Camera confessavano di avere ricevuto cinque lire, dicevano ancora di aver visto che il Pizzocaro aveva consegnato in una volta a quindici persone quindici pezzi da cinque lire con quindici schede. Però questo fatto è stato recisamente negato dal Pizzocaro, nè dal suo patrigno, nè da altri è stato confermato; ma, volendo abbondare, abbiamo portato per ipotesi quel numero sino a venti.

È giusto che la Camera conosca che l'istruttore giusta le carte rimessesgli dalla Camera diresse ancora l'inchiesta.

Alcuni elettori avevano dichiarato di essere stati sollecitati posteriormente all'elezione del Cavallini per dire che avevano ricevuto del danaro per votare in favore di quest'ultimo. Due dichiaranti negarono avanti l'istruttore di avere fatta una tale dichiarazione; altri la confermarono. Leggendo vari atti dell'istruzione, ben si vede che dopo l'elezione del Cavallini i partigiani dello Strada fecero di tutto per ottenere delle dichiarazioni constatanti di essere avvenuti brogli e corruzioni a favore del Cavallini.

La maggior parte delle dichiarazioni avverse alla elezione di costui furono fatte ad istigazione di un certo Scarlata e di altri partigiani per lo Strada, e molte furono o formolate o scritte in sua casa, controfirmate *Strada*, dove anche si trovava il notaio per porre la vidimazione alle firme.

Questi fatti ho voluto esporre per far vedere alla Camera che, nonostante l'estrema possa fatta dai contrari al Cavallini, non riuscirono a provare la corruzione esercitata in numero maggiore d'individui di quelli indicati di sopra.

Dippiù da coteste dichiarazioni resta confermato che il Cavallini non ebbe nessuna conoscenza e molto meno partecipazione ai fatti di corruzione che furono adoperati per riuscire ad eleggerlo deputato. Anzi un certo Osculati, se non erro, il quale nella prima dichiarazione aveva detto di aver sentito dal Pizzocaro che agiva come commissionato del Cavallini, poscia negò recisamente all'istruttore di avere firmato quella

parte di sua dichiarazione, dicendo di non averlo mai detto.

In molte poi delle dichiarazioni si parla della probità del Cavallini, accennando alla morale impossibilità di sua compartecipazione a basse corruzioni.

Questo è quanto ricavasi dalla istruzione pei brogli e corruzione.

Ricorderò alla Camera che gli altri vizi dei quali viene accagionata la presente elezione si riducono a due: violazione dell'articolo 81 e dell'articolo 84 della legge elettorale. Si dice nelle proteste: la legge vuole che le schede siano consegnate agli elettori per mano del presidente, e non sempre questo fatto si verificò nella sezione di Cava, dappoichè promiscuamente alcune volte il presidente dava le schede agli elettori, ed altre volte le dava qualcuno degli elettori componenti il Seggio. Dippiù dopo scritte le schede, nel restituirle non sempre furono consegnate al presidente per metterle nell'urna. Finalmente fatta la votazione e venutosi alla enumerazione delle schede, queste non sempre furono lette da uno scrutatore e passate al presidente e poscia all'altro scrutatore, ma ciò venne fatto promiscuamente alcune volte da uno degli scrutatori, alcune volte dal presidente, di modo che in quella sezione si diceva: non furono osservate le forme sostanziali che vuole la legge, non si potè avere certezza della veridicità della votazione, non si potè esercitare dagli scrutatori il giusto controllo.

L'ufficio I in gennaio per mezzo del relatore, ed anche ora l'ufficio III riconobbero che effettivamente violazione di legge non ebbe luogo, poichè non solo dalle denunzie, ma dall'apposita istruttoria si è venuti in cognizione che questi fatti avvennero di comune accordo tra presidente e scrutatori, che non portano a violazione di forme sostanziali; che gli elettori presenti potevano liberamente girare attorno al tavolo del Seggio; che vi erano presenti elettori dell'uno e dell'altro partito; che le schede furono effettivamente lette ad alta voce e controllate; quindi non si possono dire per nulla violate le forme volute dalla legge, e molto meno può dirsi violata alcuna forma sostanziale. È poi da avvertire che non si fecero nemmeno proteste sul luogo, ma solo posteriormente, proteste che bene esaminate, non sono sussistenti.

Grave è sembrato però all'ufficio il fatto della corruzione considerato in astratto; fatto certamente deplorabile e sotto ogni aspetto condannevole.

Se non che l'ufficio si è fatto a riflettere che il Cavallini ottenne voti 455, e il cavaliere Strada ne riportò 370, cosicchè fra l'uno e l'altro vi ha la differenza di 85 voti; che anche volendosi prestare, e ne' giusti limiti, la fede dovuta alle varie dichiarazioni fatte dagli elettori e testimoni, i voti comprati con danaro, qualora fosse stato dato veramente, sarebbero in numero ristretto, al massimo non più di venti; che detratti dagli 85 avuti dal Cavallini sopra al suo

competitore, sempre ne rimangono in più a favore dello eletto 65.

La Camera ben vede, come osservò l'ufficio, che la corruzione non si può dire fosse stata esercitata in modo largo da far divenire guasta e corrotta la massima parte degli elettori.

L'ufficio allora si è proposto una doppia questione. La prima, se una minima corruzione, quando si è certi che nella massa degli elettori non fosse stata esercitata, possa renderla viziosa: di poi quale influenza debba avere in questa elezione la nessuna partecipazione del Cavallini.

L'ufficio ha considerato, che quando la corruzione si è limitata in dato numero di elettori, che, detratti dal numero maggiore riportato dall'eletto, sempre lasciano un numero maggiore a costui sopra il suo competitore, in questo caso l'elezione non può annullarsi, per non essere viziata la massa maggiore degli elettori. Che nella specie è certo e determinato per la stessa confessione dei corrotti e corruttori il numero massimo dei voti comprati da Pizzocaro. Che un tal numero non può aumentarsi o dirsi indeterminato per giusta induzione dei fatti. Ho accennato che per parte dei partigiani dello Strada fu fatto di tutto per accrescere quel numero, per far vedere come una specie di corruzione, se non generale, almeno assai estesa ed in tal numero da comprendere gli 85 voti ottenuti sopra Strada.

Allora l'ufficio ritenendo che se nella specie la corruzione è limitata a tale ristretto numero che sempre rimane una grande maggioranza di elettori indipendenti che hanno votato per il Cavallini, è venuto nella conclusione di dichiarare valida la elezione.

L'altra quistione, dibattuta nell'ufficio è stata quella di vedere se può annullarsi la elezione, quando si è certi che l'eletto non ha per nulla partecipato alle corruzioni parziali. L'ufficio fondandosi sopra la ragione legale e sopra i precedenti della Camera, si è pronunziato per la validità.

Quante volte l'eletto non ha preso parte alcuna a brogli ed alle corruzioni, allora egli non deve portare alcuna pena per fatti operati da altri. I fatti operati da altri, dei quali spesso s'ignora l'intendimento, non devono tornare a suo danno. Ritenere il contrario, sarebbe una potentissima arma ai partiti per fare annullare con facilità le elezioni.

Se adunque risulta che i voti comprati, chiamiamoli così, sono di numero limitato, ed a questo non ebbe partecipazione il Cavallini, in questo caso non ci può essere alcun dubbio intorno alla convalidazione di questa elezione.

Ecco perchè a nome della gran maggioranza dell'ufficio II, essendovi stati solo due dissenzienti, propongo alla Camera la conferma di questa elezione.

Però si trovano in queste carte delle vergognose confessioni di corrotti e di corruttori. L'ufficio è di pa-

rere che queste carte, ove la Camera il consenta, siano rimesse al ministro di grazia e giustizia perchè ne faccia quell'uso che giustizia reclama. Ecco quali sono le conclusioni dell'ufficio.

ASPRONI. È doloroso l'ufficio di prender parte ad una discussione per combattere l'elezione di un amico carissimo.

Io stimo ed amo l'onorevole commendatore Cavallini, a cui mi stringe antico e caldissimo affetto; ma signori, *amicus Socrates, amicus Plato, sed magis amica veritas*. Qui la persona dell'onorato ed onorando Cavallini è fuor di causa; egli non ha parte alcuna in queste turpitudini; ma abbiamo evidente corruzione e i brogli confessati, ed a noi incombe di ovviare a questi mali ora che sono piccoli, e prima che diventino grandi, dappoichè, fatti grandi, i medesimi sarebbero irreparabili. Signori, ogni qualvolta si è presentato il sospetto e la prova di corruzione in una elezione, io non ho dato il mio voto favorevole, e persisterò in questo sistema. Lottino i partiti, si agitano: questa è vita politica, vita civile, vita di progresso; ma non scendano mai a far riprovevoli baratti o compre di voti. Per questo respingo le conclusioni dell'ufficio.

MUSMECI, relatore. Domando la parola per aggiungere che l'ufficio, in occasione di questa elezione, si è ricordato che già vi sono stati altri casi simili di corruzione, e che la Camera non ha inviato le carte al ministro di grazia e giustizia; quindi l'ufficio è stato anche di avviso, e me ne ha dato l'incarico, di proporre alla Camera quello che di già le ho soggiunto, e che, avendolo dimenticato, l'onorevole Tenca ha richiamato alla mia memoria, cioè che si mandassero ancora al ministro di grazia e giustizia le altre inchieste nelle quali si fosse trattato di corruzione.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti le conclusioni proposte dall'onorevole relatore, colle quali si propone la convalidazione di quest'elezione; si chiede che le carte ad essa relative siano inviate al ministro di grazia e giustizia, e si domanda infine che gli sieno pure trasmesse le altre carte che si riferiscono a consimili inchieste.

SANGUINETTI. Io prego il signor presidente di mettere soltanto ai voti l'invio delle carte relative a questa elezione; noi non possiamo decretare la trasmissione delle carte di altre elezioni che non conosciamo.

PRESIDENTE. Ella domanda la divisione?

SANGUINETTI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Si procederà adunque ai voti per divisione.

Pongo ai voti la convalidazione della elezione del collegio di Sannazzaro, coll'invio al ministro guardasigilli delle carte unicamente ad essa relative.

LAZZARO. Domando anche la divisione di questa parte delle conclusioni dell'ufficio.

Vi possono essere di quelli che accettino le conclusioni medesime per una parte, e non le approvino per l'altra.

PRESIDENTE. È nel suo diritto. Si procederà ai voti facendo questa suddivisione. Metto adunque a partito la convalidazione dell'elezione del collegio di Sannazzaro in persona dell'onorevole Cavallini.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'altra parte delle conclusioni del relatore, cioè l'invio delle carte relative a questa elezione al ministro di grazia e giustizia per quell'uso che di ragione.

(La Camera delibera affermativamente.)

Rimarrebbe la terza parte delle conclusioni.

MUSMECI, relatore. La ritiro.

PRESIDENTE. Il signor relatore non insiste, anzi ritira quest'ultima parte delle conclusioni; quindi a tal uopo non occorre procedere a deliberazione veruna.

Debbo annunziare alla Camera che gli uffici I, II, III, V, VI, VII e IX hanno autorizzata la lettura della proposta presentata dall'onorevole Calvino.

Se ne dà lettura:

« Il sottoscritto propone che, finita ogni Sessione, sia pubblicato un elenco dei deputati, dal quale risulti quanti dei progetti di legge discussi nella Sessione siano stati votati da ciascun di loro. »

Quando l'onorevole Calvino sarà presente, gli domanderò in qual giorno egli ha intenzione di svolgere questa sua proposta.

DOMANDA DEL DEPUTATO ERCOLE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato Ercole, il quale domanda la presentazione del bilancio e dell'elenco delle pensioni dell'Ordine mauriziano e di altri Ordini cavallereschi. L'interpellante ha la parola.

ERCOLE. Signori! Quando nella tornata del 2 febbraio scorso gli onorevoli Mellana e Boggio domandavano al ministro dei culti la presentazione dei bilanci dell'Economato e della Cassa ecclesiastica, alla quale domanda il guardasigilli si affrettò di aderire, io mi attendeva da essi che facessero pure istanza per la presentazione del bilancio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, perchè tuttavolta che in Parlamento si parlò del bilancio dell'Economato, si parlò pure del bilancio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Non avendo i predetti onorevoli colleghi fatta tale domanda, nè altri essendo sorto a farla, ho stimato opportuno di farla io stesso.

L'onorevole presidente appena diede lettura alla Camera della mia proposta, l'onorevole Scialoja, al quale la mia domanda era diretta, sollevò alcuni dubbi sulla costituzionalità di essa, ed ha creduto di vedere nella mia proposta un attentato alla prerogativa regia determinata dall'articolo 78 dello Statuto, e prese tempo a rispondere. Io confidava che durante le vacanze parlamentari il ministro si fosse fatto convinto

che la mia domanda non era punto incostituzionale, e che senz'altro al riunirsi del Parlamento avrebbe presentato il bilancio dell'Ordine mauriziano insieme agli altri bilanci, seguendo così l'esempio del suo onorevole collega il guardasigilli, che presentò, dopo d'averne alquanto esitato, in conformità alla domanda fatta dagli onorevoli Boggio e Mellana, il bilancio dell'Economato e della Cassa ecclesiastica. Ma giacchè il ministro persiste nella sua opinione, io mi trovo costretto a dover intrattenere la Camera su questo argomento abbastanza importante. Sarò brevissimo per non abusare del tempo prezioso della Camera, e mi limiterò a dimostrare che la mia domanda non è incostituzionale, e che conseguentemente in questa materia la prerogativa del Parlamento non è in urto colla prerogativa regia.

Questa questione, come dissi, non è la prima volta che viene discussa in Parlamento. Già in ottobre del 1849 la Camera prese in considerazione un progetto dell'onorevole Pescatore diretto a far passare sotto l'esclusiva dipendenza del ministro delle finanze l'amministrazione del patrimonio dell'Ordine mauriziano, il quale ministro ne dovesse rispondere al Parlamento, tenendo conto separato dei redditi di questo patrimonio, per essere impiegati secondo la propria loro destinazione.

Lorenzo Valerio, il cui nome negli annali parlamentari è associato a tutte le proposte ardite e liberali, il 31 gennaio 1850 fece domanda non solo del bilancio dell'Economato, ma anche di quello dell'Ordine mauriziano. Il ministro d'allora, il compianto conte Nigra, avendo trovato la proposta grave e seria, prese anche egli tempo a rispondere. Ma la risposta essendosi fatta troppo aspettare, Lorenzo Valerio, il quale non abbandonava mai una proposta, quando la credeva giusta, il 14 gennaio 1851 rinnovava quella proposta.

S'impegnò allora una vivissima discussione, alla quale presero parte gli uomini più competenti della Camera d'allora, e mi è grato citare gli onorevoli Sineo, Valerio, Galvagno e Cadorna. E lo stesso Pier Dionigi Pinelli, che presiedeva la Camera dei deputati, siccome copriva ad un tempo la carica di primo segretario dell'Ordine mauriziano, abbandonò il Seggio presidenziale per prender parte alla stessa discussione. Anche allora venne in campo la questione della prerogativa regia; ma la Camera, messo in sodo il principio, che il Parlamento aveva il diritto pieno ed assoluto di conoscere in quale modo fossero amministrate tutte le sostanze che appartengono alla nazione, non potendosi per verun modo mettere in dubbio, colla storia alla mano, che i patrimoni dell'Ordine mauriziano e di simili enti fossero formati col denaro della nazione, e che i rappresentanti di essa avevano diritto di vedere come questo denaro fosse amministrato e speso, dopo una lunga discussione, in prima sul modo col quale questo bilancio doveva essere presentato, volendo Valerio,

Sineo e Cadorna la presentazione dell'intero bilancio dell'Ordine mauriziano, ed il Pinelli volendo invece limitata la presentazione alle categorie del detto bilancio che avessero rapporto al bilancio dello Stato, il Valerio senza pregiudizio del diritto che spettava alla Camera di avere l'intero bilancio da lui chiesto, si contentò che fossero intanto stampate e distribuite a tutti i membri della Camera le categorie sovra accennate del bilancio dell'Ordine mauriziano, con riserva di deliberare sulla presentazione dell'intero bilancio, appena la Camera avesse potuto prendere cognizione ed esaminare l'estratto del detto bilancio accennato dal Pinelli.

E fu allora che il conte di Revel della cui devozione alla monarchia costituzionale nessuno potrà dubitare, essendo presidente della Commissione del bilancio constatò il fatto, che il ministro aveva aderito alla proposta Valerio, trasmettendo alla Commissione l'intero bilancio dell'Ordine mauriziano, e che si riservava di farne una relazione dettagliata, appena la Commissione lo avesse esaminato. Dunque il ministro delle finanze potrà convincersi che la mia domanda non è nuova e che non è punto incostituzionale, se uomini competenti, uomini devoti alla monarchia costituzionale altra volta hanno aderito ad una domanda consimile come quella dell'onorevole Valerio, e se la Camera medesima, non solo ebbe alcune categorie del bilancio dell'Ordine mauriziano, ma ne ebbe anche l'intero bilancio come ebbe quello dell'Economato.

Io non credo che col proporre una tale questione si venga a ferire la prerogativa regia.

L'articolo 78 dello Statuto che determina la prerogativa regia, non dice altro che *gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti colle loro dotazioni*.

L'Ordine di San Maurizio è mantenuto con la sua dotazione, e niente di più. Non dicesi nemmeno che di queste dotazioni si debba disporre a seconda degli statuti dell'Ordine; dicesi solamente: *Queste dotazioni non possono essere impiegate in altri usi, fuorchè in quelli prefissi dalla propria istituzione*.

Il Parlamento non potrebbe da sè solo fare in modo che i fondi dell'Ordine mauriziano si convertano in usi estranei agli oggetti della sua dotazione. Ciò non si potrebbe fare, salvo col concorso dell'autorità regia.

Questa è la logica conseguenza che deriva dall'articolo 78 dello Statuto, e nessun'altra ne potrebbe derivare; se il Parlamento volesse disporre di questi beni senza il concorso della potestà regia, ammetto che ciò non si potrebbe fare.

Ed in fatto di questo concorso noi abbiamo avuto un esempio; allorchè s'iniziò la gloriosa guerra della indipendenza italiana, nei bisogni dello Stato si è ipotecato il patrimonio dell'Ordine mauriziano.

Prima, colla legge 3 agosto 1848 contrassegnata *Vincenzo Ricci*, il ministro delle finanze fu autorizzato a contrarre un prestito di 12 milioni di lire, ipotecando

a tal fine gli stabili dell'Ordine mauriziano, ed, ove d'uopo, ed in sussidio una parte dei beni demaniali; e poscia con regio decreto 2 novembre dello stesso anno fu approvato l'atto stipulato pel consenso ad ipoteca sui beni stabili del demanio e dell'Ordine mauriziano a favore della Banca di Genova, in dipendenza del mutuo di 20 milioni di lire, portato da altro regio decreto del 7 settembre 1848.

Ora i giureconsulti m'insegnano che la facoltà d'ipotecare e quella d'alienare derivano dallo stesso principio *ipoteca ad alienationem ducit*, e sono rette dalle stesse norme.

Nello stesso modo adunque in cui allora per le necessità dello Stato s'ipotencò il patrimonio dell'Ordine mauriziano, per altra necessità si potrebbe alienare. Dacchè questo fondo appartenente all'Ordine mauriziano si tiene in serbo per le urgenti necessità dello Stato, è evidente che il Parlamento deve vegliare sopra l'uso che se ne fa. Deve anche vegliare a che secondo i termini dello Statuto si adempia allo scopo della fondazione dell'Ordine non solo col capitale pecuniario dell'Ordine stesso, ma anche con un'altra specie di valore, di cui l'Ordine dispone; parlo degli onori che sono conferiti da quest'Ordine, e che sono un valore nazionale.

Lo Statuto conserva gli Ordini cavallereschi ora esistenti colle loro dotazioni; ma appunto per ciò l'amministrazione economica e il governo morale degli Ordini così conservati deggiono uniformarsi allo spirito dello Statuto medesimo che li conserva.

In un Governo costituzionale chi ha da esaminare se in una pubblica amministrazione le somme destinate ad un uso non vennero impiegate in altri usi, se non la Camera dei deputati? La Camera dei deputati, come ben diceva il Valerio, è la so'a cui compete essenzialmente questo diritto, ed essa ha il dovere di esercitarlo.

Io potrei citare ancora le regie patenti che sono la legge fondamentale dell'Ordine mauriziano. Sarò brevissimo perchè, come dissi, non voglio abusare più oltre del tempo della Camera, ma credo prezzo dell'opera di porre solamente sotto gli occhi della medesima quest'articolo, che è il 166 delle regie patenti del 27 dicembre 1816, così concepito:

« I beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, essendo sempre stati dai nostri reali predecessori riguardati come quelli del demanio e patrimonio della Corona, perciò il patrimonio dell'Ordine, in tutto ciò che non è contrario a questo stabilimento, avrà gli stessi privilegi che a termini del titolo XX, libro 5° delle regie costituzioni competono al regio fisco. »

In tutte le leggi di pubblica amministrazione dovunque si fa menzione di beni dello Stato, del patrimonio pubblico, si connette sempre ad essi la menzione dei beni dell'Ordine mauriziano e degli atti di quest'amministrazione; or bene il Parlamento che

rappresenta lo Stato, ha diritto di conoscere il patrimonio di un corpo morale che interessa così strettamente la prosperità del paese, e di vedere come questo patrimonio sia amministrato.

Perciò, ben vede la Camera, che chiedendo io la presentazione del bilancio dell'Ordine mauriziano non sono uscito dalle vie costituzionali e che conseguentemente gli scrupoli dell'onorevole Scialoja non hanno fondamento.

Insomma la base del mio ragionamento è questa: il danaro dell'Ordine mauriziano, e di simili enti (e basta leggere la storia per convincersene) è danaro della nazione; quindi il Parlamento ha diritto di vedere come questo danaro sia amministrato e speso.

E dal momento in cui il Ministero ha già aderito alla presentazione del bilancio dell'Economato e della Cassa ecclesiastica, io credo che per logica conseguenza debba aderire alla mia domanda, relativa alla presentazione del bilancio dell'Ordine mauriziano.

Signori, vi ha di più; le regie patenti del 16 marzo 1851 prescrivono le norme fondamentali che debbono servire al generale riordinamento degli statuti dell'Ordine mauriziano e dei regolamenti di amministrazione del suo patrimonio. Ebbene, credete voi, che il Ministero si attenga a queste disposizioni? Io non parlo dei ministri attuali, perchè non ho notizie positive, ma mi risulta che alcuni ministri delle precedenti amministrazioni, non solo disposero del danaro di quell'Ordine contrariamente a quelle patenti, ma abusarono in modo tale da vincolare il danaro dell'Ordine stesso per tre o quattro anni avvenire, accordando persino pensioni ai loro favoriti, anche quando non vi erano fondi disponibili, e disponendo di quel danaro non a favore di vecchi impiegati, come è prescritto dall'articolo 9° delle citate regie patenti, ma furono dati assegni annui sul bilancio di quell'Ordine ad impiegati, non per remunerarli dei servizi resi allo Stato pel posto che occupano, ma per servizi estranei all'impiego, e dirò per servizi resi a quei ministri col giornalismo.

Io ho detto che non parlo dei ministri attuali, perchè io li credo incapaci di commettere simili abusi, e penso che essi osserveranno le disposizioni delle regie patenti 16 marzo 1851, e vi si atterranno scrupolosamente; ma io opino, che se noi avremo sott'occhi questo bilancio, questi scandali non si rinnoveranno più, perchè quando il Parlamento potrà vedere in qual modo quel danaro sarà speso, i ministri prima di abusare e di accordare pensioni a persone senza meriti vi penseranno due volte.

Signori, conchiudo perchè ho protestato di essere brevissimo.

Ho dimostrato coi precedenti della Camera che la mia domanda non è incostituzionale. Ora io credo che se il Ministero ha aderito alla domanda degli onorevoli Boggio e Mellana presentando il bilancio dell'Economato e della Cassa ecclesiastica, per le stesse ragioni

deve aderire alla mia domanda, deve cioè presentare insieme agli altri bilanci dello Stato il bilancio dell'Ordine mauriziano, sì e come si è fatto nelle precedenti Legislature; e dopo la fatta presentazione ci riserveremo di fare quelle proposte che l'interesse della nazione sarà per richiedere.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ricciardi.

RICCIARDI. Io non toccherò la questione costituzionale, così bene trattata dall'onorevole Ercole. Dirò invece che, non appena vidi annunciata l'interpellanza dell'onorevole Ercole, mi venne in pensiero di rileggere la storia e gli statuti dell'Ordine mauriziano, e debbo confessare che la storia mi parve piuttosto bella, e gli statuti mi sembrarono abbastanza lodevoli. Quanto alla storia, basterà dirvi che lo scopo primitivo dell'Ordine fu nobilissimo, trattandosi di esercitare l'ospitalità, di assistere gli ammalati e, nel medio evo, di preservare l'Europa dall'invasione dei Musulmani. Quanto agli statuti, trattavasi di premiare i più nobili fatti, i più insigni atti di virtù.

Ora, venendo ai nostri tempi, il numero dei componenti dell'Ordine si è accresciuto in modo tale, che non può in verun modo rispondere allo scopo dell'istituzione, poichè, come è mai possibile che i 17,000 circa cavalieri, commendatori, ufficiali, grandi ufficiali e gran croci di quest'Ordine sieno stati tutti decorati per atti d'insigni virtù o di valore magnanimo? Certo, se noi dovessimo giudicare della virtù degl'Italiani dal numero dei cavalieri, commendatori, ecc., bisognerebbe dire che la nazione italiana fosse la più virtuosa del mondo. (*Si ride*) Ma sfortunatamente io non posso credere questo, perchè, ripeto, il numero di 17,000 è cosa veramente strabocchevole.

Strana coincidenza, o signori!

In Italia abbiamo quasi tanti cavalieri, commendatori, ecc., quanti sordo-muti. (*Viva ilarità*)

Il numero dei cavalieri è di poco minore di quello dei ciechi, i quali sommano a 20,000 circa. (*Nuova ilarità*)

Io vorrei che gli onorevoli ministri (parliamo sul serio) non facessero come in Francia, dove l'Ordine della Legion d'onore è prodigato in modo poco lodevole. E pure in Francia, dove io sono vissuto quasi la metà della mia vita, nessun cavaliere della Legion d'onore mostrasi in pubblico senza il nastro rosso all'occhiello dell'abito, mentre in Italia non vedo nessun cavaliere col nastro verde.

Io non so spiegare a me stesso questa ragione. Bisogna dire che i più non credano poi che sia un così grande onore l'essere insignito di quest'Ordine.

Anche ciò sottopongo alle osservazioni della Camera e del paese.

Quanto ai signori ministri, vorrei che, nel concedere quest'Ordine, fossero estremamente oculati, cioè non cedessero sì di leggieri alle loro simpatie personali e non proponessero mai alla Corona di conferire siffatte onorificenze, se non in seguito di un esame e del pa-

rere di una Commissione. Che se ciascun Ministero avesse la sua, e le croci si dessero nel modo che ho detto, allora sì che quest'Ordine sarebbe veramente desiderato ed apprezzato!

Non vorrei poi che aspettassero che la croce fosse richiesta, ma che la dessero spontaneamente in premio dei veri atti di valore, ricercandoli anzi, siccome si fa in Francia, quando si tratta di distribuire il così detto *prix Monthyon*.

Chiederò, per esempio: durante la lunga e dolorosa guerra del brigantaggio, quante croci, signori ministri, avete voi concesse? Quasi nessuna, che io sappia. Eppure quanti atti di valore ebbero luogo in quella crudelissima guerra!

Debbo ora, o signori, legervi due lettere che ho ricevute testè, lettere un po' bizzarre, ma le quali vi mostreranno quale sia l'animo del paese rispetto a quest'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

La prima lettera suona così:

« Cogliete il destro dell'interpellanza dell'onorevole Ercole sul bilancio dell'Ordine mauriziano per suggerire al ministro Scialoja l'idea d'una imposta sui dignitari tutti dell'Ordine. (*Ilarità*)

« Il provento a pro dell'erario sarebbe, secondo i miei calcoli, di 5,885,800 lire, ove la tassa fosse di lire 100 annue per ogni cavaliere, di 500 per gli ufficiali, di 1000 per i commendatori, di 2000 per i grandi ufficiali, e di 4000 per gli ufficiali gran croci. » (*Nuova ilarità*)

Io nulla propongo, solamente sottopongo la cosa all'onorevole ministro Scialoja, parendomi che in tempi di tanta scarsezza di moneta, e mentre tutti propongono qualche mezzo per rifare l'erario, questo che si propone non sia il più dispregevole.

L'altra lettera è un po' pungente, per il che io domando l'indulgenza della Camera in suo favore.

« A scemare d'assai il numero dei cavalieri dei Santi Maurizio e Lazzaro vi sarebbe, secondo me, una via semplicissima, vale a dire l'ordinamento di una legione sacra, destinata ad incedere come avanguardia dell'esercito nazionale contro i nemici d'Italia. (*Ilarità e movimenti diversi*) Con questo, che i membri dell'Ordine, i quali ricusassero di farne parte, cessassero dal far parte dell'Ordine stesso. Credete voi, o signori, che i più, e non i pochi, fossero per tenere l'invito, memori e non dimentichi, il primo patrono dell'Ordine essere stato l'immortale capitano della legione Tebea? »

Signori, io conchiuderò queste mie brevi parole col rendervi conto d'una visione che ho avuta stamane stessa. (*Ah! ah! — Si ride*) Vi assicuro che val la pena di ascoltare questa visione.

Pieno dell'idea dell'interpellanza, che doveva aver luogo quest'oggi, naturalmente io non ho sognato che dei Santi Maurizio e Lazzaro. E' mi sono apparsi stamane, in sull'alba, cioè nell'ora dei sogni più lieti, ed anche più veritieri, il perchè vi prego di prestarvi un po' fede. (*Risa e bisbigli*)

Mi sono apparsi adunque i due santi, e san Maurizio mi ha tenuto questo linguaggio: « Io e il mio collega siamo i soli santi un po' amici della povera Italia. Non parlo di san Teobaldo, perchè quello è un santo carbonaro e repubblicano, e però noi, che siamo santi costituzionali non ce la facciamo con lui. Sarà utile che domani, parlandosi del nostro Ordine, tu colga quest'occasione per rivelare quello che si dice e si trama in paradiso contro l'Italia. » (*Mormorio*)

Mi scusino; *videndo dicere verum quis vetat?* Ed io dirò scherzando qualche verità, che forse non ispiacerà. Io credo che la tolleranza della Camera, la quale è stata così grande in tante altre occasioni, possa estendersi sino alle mie brevi parole.

Continuando adunque a riferirvi il linguaggio di san Maurizio vi dirò aver proseguito così (*Movimenti d'impazienza*): « Qui in paradiso si fa un gran ridere, quando i tuoi onorevoli colleghi parlano di cose inutili; si fa invece il viso dell'arme, qualora sembra che la discussione diventi seria, e sia per impegnarsi in ispecie sulla quistione delle finanze, poichè i vostri nemici in paradiso aspettano con grande ansietà che si proclami in Italia la bancarotta.

« Più, il tema di tutti i discorsi è se ci debba, o non ci debba esser guerra. (*Rumori di disapprovazione*)

« Si dice: Ci sarà poi guerra? Noi desideriamo che ci sia, poichè allora i Francesi non usciranno di Roma. » (*Rumori generali*)

PRESIDENTE. Onorevole Ricciardi! La Camera disapprova evidentemente il suo discorso, e ha ragione; quindi lo prego di lasciar le visioni e venire presto alla conclusione.

RICCIARDI. La mia conclusione è la seguente:

Che ormai si smetta di fare interpellanze (*Rumori a sinistra*), e si discutano al più presto le cose della finanza, le sole che preoccupino veramente il paese.

CADOLINI. È il primo a fare interpellanze, e poi vuole che si impedisca ad altri l'esercizio di questo diritto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cadolini di non interrompere; ella non ha la parola.

Ella poi, signor deputato Ricciardi, dichiara di non volere che si facciano interpellanze, mentre profitta di quella del deputato Ercole per prolungarla, per leggere lettere, e per venir a raccontare visioni, tutte cose che non si convengono alla dignità del Parlamento.

CADOLINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini ha la parola.

CADOLINI. In verità mi sembra ben strano che l'onorevole Ricciardi, dopo che ha approfittato di quasi tutte le interpellanze fattesi nella Camera, per prolungarle col l'espore le sue opinioni, venga in questa discussione, che certo non è una delle più importanti per il bilancio dello Stato, a farsi quasi paladino della chiusura di tutte le interpellanze che si possano fare al Ministero. Io non ho alcuna predilezione per le interpellanze, ma

credo debito di ognuno di noi di protestare contro coloro i quali dopo aver approfittato ed abusato delle interpellanze, vorrebbero poi venir a chiudere la bocca agli altri deputati che vogliono parlare. (*Bene! a sinistra*)

SCIALOJA, ministro per le finanze. Non mi fermerò sulle ultime cose che avete udito, e solo riguardo al suggerimento dell'imposta sui cavalieri, ricorderò che la Camera ha già respinto altra volta una tassa che poteva essere più ragionevole e più profittevole, la tassa, cioè, sul conferimento dei titoli di barone, di conte e simili, proposta dall'onorevole Bastogi. (*Viva ilarità*) Io quindi reputo questo precedente della Camera, come un anticipato giudizio da lei pronunciato sull'argomento, sufficiente a dispensarmi dal rispondere alla proposta dell'onorevole conte Ricciardi. (*Bravo! Bene! — Risa prolungata*)

Ora passo a rispondere direttamente all'onorevole Ercole.

Egli ha annunziato al ministro delle finanze una interpellanza relativa ai bilanci ed agli elenchi di tutti gli Ordini cavallereschi. L'onorevole deputato, avendo diretto al ministro delle finanze questa sua interpellanza, ha dato a divedere che intendeva confondere il bilancio di quest'Ordine con quello dello Stato, poichè se questo non fosse stato il suo intendimento, non avrebbe diretto questa sua interpellanza al ministro delle finanze, piuttosto che ad altro ministro qualunque, e specialmente a quello dell'interno.

Era stato risposto a questo, o signori, fin dal momento in cui l'onorevole deputato Ercole annunziò questa sua interpellanza. Fin d'allora il ministro delle finanze respinse questa confusione del bilancio degli Ordini cavallereschi col bilancio dello Stato, e diceva parergli offendere una prerogativa reale, la quale, rispetto a certi Ordini, fa sì che il bilancio loro sia indipendente affatto dal bilancio dello Stato.

E per vero, o signori, gli Ordini equestri del regno d'Italia sono: l'Ordine militare di Savoia, l'Ordine civile di Savoia, e l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Per l'Ordine militare di Savoia il fondo è sul bilancio dello Stato, e ciascuno di voi ha nel bilancio medesimo, in un allegato al corrispondente capitolo, l'indicazione delle pensioni che gravitano su questo Ordine, sicchè a questo riguardo la domanda dell'onorevole interpellante è già soddisfatta.

L'Ordine civile di Savoia, per legge fondamentale sua, pei suoi statuti, porta che ciascun cavaliere ha una pensione necessaria, non arbitraria, non conferita dal ministro, nè dall'Ordine a questo od a quel cavaliere; il numero dei cavalieri è determinato, e ciascun cavaliere ha la sua pensione. Per conoscere quali sono questi cavalieri, l'onorevole Ercole non ha che ad aprire il *Calendario generale del regno*, dove sono registrati i loro nomi. Il bilancio dell'Ordine poi consiste nella somma delle pensioni che loro spettano.

Resta adunque semplicemente a parlare dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. E qui, o signori, mi è d'uopo rettificare un'inesatta notizia che ha avuto l'onorevole Ercole circa a ciò che è avvenuto relativamente all'Economato.

L'onorevole mio collega guardasigilli ha presentato alla Camera, perchè ne prendesse cognizione, il bilancio e l'elenco delle pensioni dell'Economato: ma egli non ha convenuto che il bilancio dell'Economato sia discutibile come bilancio generale dello Stato.

Rettificata semplicemente questa notizia, io dirò che vi è una sostanziale differenza tra il bilancio dell'Economato e quello dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. La differenza è questa, che l'Economato è amministrato dal ministro guardasigilli, di maniera che egli poteva prendere il bilancio, e darne cognizione alla Camera, mentre l'amministrazione dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è indipendente dal ministro delle finanze, e non essendo il ministro delle finanze che amministra questa corporazione riconosciuta dallo Statuto, io non potrei assumere l'obbligo di presentare il bilancio di un'azienda che io non amministrò, un bilancio che non è a mia disposizione, un bilancio infine di un'amministrazione la quale è da me affatto indipendente.

I precedenti rammentati dall'onorevole Ercole anzichè essere contrarii a questa mia dichiarazione, non fanno che confermarla. È vero che nel tempo da lui ricordato nella Camera subalpina fu fatta domanda del bilancio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e che questa domanda fu diretta anche allora al ministro delle finanze, ma, come l'onorevole Ercole rammenta, il ministro delle finanze non presentò il bilancio per una ragione semplicissima, perchè non aveva il bilancio per poterlo presentare.

Il ministro delle finanze allora si diresse al Consiglio di Stato per conoscere se egli aveva diritto di avere questo bilancio, e se era tenuto a presentarlo alla Camera che lo desiderava; ma il Consiglio di Stato con un dotissimo suo parere fu di avviso che quel bilancio non poteva essere discusso dalla Camera, prendendo argomento da che l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è una corporazione la quale ha beni propri, che è venuta a poco a poco accumulando, o per lasciti privati o per commende antiche abolite ed incorporate all'Ordine medesimo, o altrimenti, ed è inoltre una corporazione morale, che possiede beni aventi una destinazione propria sotto la tutela dello Statuto del regno, il quale stabilì che gli Ordini fossero conservati con le loro proprie dotazioni.

Le destinazioni de' beni dell'Ordine sono in gran parte di beneficenza; diffatti sono a carico dell'Ordine il mantenimento di alcuni ospedali e le sovvenzioni ad alcuni asili infantili, e solo una parte de' suoi redditi è destinata a pensioni in vantaggio dei più benemeriti cittadini fregiati delle insegne dell'Ordine. Quanto poi

al conferimento di queste pensioni, una parte di quel fondo che rimane disponibile, tolte le spese occorrenti per gli scopi di beneficenza, è ripartita fra i diversi Ministeri, e da ciascun ministro con decreti reali distribuita sotto forma di pensioni. Questa parte assegnata a ciascun Ministero è di poco rilievo, e posso dirvi, a modo d'esempio, che il Ministero delle finanze l'anno scorso non ha avuto che 750 lire da distribuire. La somma però varia secondo gli anni, ma non varia di molto.

Certamente l'elenco delle pensioni conferite dal Ministero per la parte messa a sua disposizione potrebbe essere compilato e comunicato alla Commissione del bilancio, perchè questi atti di conferimenti sono veramente fatti sulla proposizione dei ministri, ma quanto agli atti, che non sono presi a proposizione o con l'intervento del ministro, io non potrei certamente assumermi l'obbligo di darne comunicazione alla Camera.

Rispetto al bilancio potrei ben rivolgermi al segretario del Gran Magistero dell'Ordine perchè lo comunichi per sommarii alla Camera, ma non già perchè questa abbia a discuterlo, essendosi già altre volte dal Parlamento subalpino deciso che il bilancio dell'Ordine non può esser discusso dalla Camera. Quando si trattasse di semplice comunicazione come avvenne nel 1851, e cioè di comunicazione fatta perchè la Camera ne prenda visione, io, senza assumerne un obbligo diretto, poichè quella dell'Ordine non è amministrazione dipendente da me, sono moralmente certo che rivolgendomi al segretario dell'Ordine medesimo non troverò difficoltà a che sia comunicato alla Camera il bilancio riassunto per categorie, perchè ne prenda visione, appunto come fu fatto nel 1851. E allora, o signori, la comunicazione fu fatta, non dal ministro delle finanze, ma spontaneamente dal primo segretario dell'Ordine, l'onorevole Pinnelli, dietro ufficio che fece il presidente della Camera, in cui era detto che si trattava di prenderne solamente visione. Ecco l'ufficio che scrisse il presidente della Camera:

« Ad istanza del presidente della Commissione generale del bilancio prego la S. V. illustrissima di essere compiacente di dare comunicazione del bilancio di costo magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, il quale sarà mio debito di restituirlo, appena la Commissione suddetta ne abbia presa visione: e nell'anticiparle i più distinti ringraziamenti, pregiomi preferirle i sensi di profonda stima e considerazione. »

Io adunque potrei benissimo promettere alla Camera di rivolgermi al primo segretario dell'Ordine, perchè faccia quel medesimo che fece nel 1851; ma voglio pur ripeterlo una volta, non trattandosi d'amministrazione da me dipendente, non potrei certamente assumere obbligo di presentare io direttamente un bilancio che non è a mia disposizione.

PRESIDENTE. Il deputato Asproni ha la parola.

ASPRONI. Io ho domandata la parola per enunciare

un fatto a questo riguardo. Non vi è dubbio che nel Parlamento subalpino intervenne una deliberazione per la quale fu dichiarato di competenza del Parlamento l'esame dei bilanci dell'Economato e dell'asse dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Non se n'è fatto nulla, perchè poi, cambiati i tempi, venne un'altra amministrazione politica, e la deliberazione è rimasta lettera morta, restringendosi a quella comunicazione a cui ha fatto ora cenno l'onorevole ministro per le finanze.

Ma, contro l'asserzione sua che, trattandosi di un ente morale particolare, la nazione, il Parlamento non abbiano diritto di vederne i bilanci, sorge un fatto di un suo predecessore, al quale l'onorevole ministro avrebbe pure dovuto fare attenzione, potendo venire tempi in cui il fatto stesso si rinnovasse. Ed il fatto è questo :

Quando ferveva la guerra contro l'Austria, in Piemonte il ministro ha contratto un imprestito; era allora ministro delle finanze un uomo che certamente non può essere sospetto d'idee troppo spinte, troppo ardite, il conte di Revel.

Ebbene, che cosa ha dato in garanzia di questo prestito? Ha dato i beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e la garanzia è durata finchè il debito non fu pagato. Ora, dico io, come si possono dare in garanzia beni che non sono propri? Questa è la difficoltà sulla quale pregherei l'onorevole ministro a rispondermi.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ercole.

ERCOLE. Io mi dichiaro poco soddisfatto delle risposte, benchè cortesi, dell'onorevole ministro delle finanze. Avendo però egli citati i precedenti della Camera subalpina, che io non credo esatti, è mio dovere, se la Camera me lo permette, di dare lettura della risposta data dal conte di Revel e dal ministro delle finanze d'allora, conte Nigra, a Lorenzo Valerio.

« *Conte di Revel.* Come presidente della Commissione del bilancio ho l'onore di significare alla Camera che tanto il bilancio dell'Ordine mauriziano, quanto quello dell'Economato, furono di già trasmessi alla Commissione; essa però non ha ancora proceduto alla disamina dei medesimi, perchè dovrebbe occuparsi in altre discussioni più urgenti; appena gli avrà esaminati (ed a ciò non si porrà ritardo), si potrà provvedere relativamente alla stampa ed alla distribuzione di questi bilanci. »

« *Conte Nigra, ministro per le finanze.* (Risponde a Valerio.) Io credo di non errare nel dire che il bilancio sia già stato mandato alla Commissione. »

Valerio chiese allora la stampa dei bilanci dell'Economato e dell'Ordine mauriziano e la Camera approvò la proposta.

Dunque come vede la Camera io sono stato preciso nel citare i precedenti parlamentari.

L'onorevole ministro pone in dubbio i diritti del

Parlamento, pone anche in dubbio i diritti suoi come ministro delle finanze.

Al signor ministro io osservo che, secondo il mio modo di vedere, la Camera ha il diritto di invitarlo a presentare il bilancio dell'Ordine mauriziano, come ha pure il diritto di farlo stampare.

La questione, se la Camera possa discuterlo, finora non fu trattata, e quando la Camera adottò la proposta Valerio per la stampa delle categorie del bilancio mauriziano presentato dal Pinelli, d'accordo col ministro delle finanze, il presidente dichiarò che, coll'adozione della proposta Valerio, la Camera non poteva deliberare se non che sulla stampa del documento che le era stato presentato, e che tutte le altre discussioni che si erano fatte, sarebbero riservate dopo la stampa di questo documento, e così la deliberazione ebbe luogo con riserva, e senza pregiudizio dei diritti che appartenevano alla Camera in ordine alla stampa dell'intero bilancio, e delle sue discussioni.

Fu allora che lo stesso Cadorna che voleva la stampa dell'intero bilancio e la discussione di esso, disse: io voto in questo senso la proposta Valerio; e l'onorevole Sineo presente in quella discussione, e che vi portò tutta la scienza di cui è dotato, ha pur votato la proposta Valerio coll'espressa dichiarazione che il diritto della Camera non era per nulla pregiudicato.

Se la Camera non è soddisfatta della risposta del ministro delle finanze, noi gli ordineremo la presentazione di tutto l'intero bilancio; se la Camera vuol passar oltre, se si contenta delle dichiarazioni dell'onorevole Scialoja, il quale asserisce di non aver poteri per ordinare al Gran Magistero dell'Ordine mauriziano la presentazione del bilancio di un patrimonio che fu già ipotecato con legge votata da noi, io rispetterò il voto della Camera; ma io non posso a meno di dichiarare che non so comprendere come ora si abbiano scrupoli a deporre sul banco della Presidenza questo bilancio che fu altra volta stampato e distribuito ai membri del Parlamento, in seguito a formale deliberazione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, l'incidente è esaurito.

ERCOLE. Domando scusa, io propongo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Perdoni, non l'ha inviato, e non ha detto neppure di proporlo.

ERCOLE. Se mi permette, lo formulerò.

BOGGIO. Domando la parola.

Senza attendere neppure la formola della proposta dell'onorevole Ercole, io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

La ragione per me è questa: io ravviso la questione sollevata dall'onorevole Ercole molto grave, molto seria, ma credo nello stesso tempo che non era possibile

sollevarla in momento meno opportuno. Sono, non so se sei o sette settimane che l'annunzio di questa interpellanza si trascina penosamente su tutti gli ordini del giorno che furono annunziati; questo solo fatto dimostra come nella coscienza della Camera non si creda essere questo il momento di trattare una questione che implica la soluzione di un problema di principio molto importante. Io vorrei quindi pregare l'onorevole Ercole, giacchè non l'aveva fin qui formulato, ad astenersi dal redigere il suo ordine del giorno, non perchè io intenda con questo infliggere una critica all'iniziativa che egli ha assunto, ma perchè l'esperienza mi ha insegnato che nella vita politica, non basta aver ragione, ma bisogna sapere aver ragione a tempo; ed oggi, secondo me, non è il tempo di aver ragione su questa questione.

Propongo, in ogni caso, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Ercole?

ERCOLE. Dietro le osservazioni dell'onorevole Boggio e per non pregiudicare la questione, io ritiro il mio ordine del giorno (*Movimenti diversi*); mi corre però l'obbligo di dichiarare che ho fatto la proposta a tempo, e che non fu per mia colpa se non fu discussa quando la portava l'ordine del giorno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dichiaro di essere sempre stato pronto a rispondere; e non esser quindi mia colpa se l'interpellanza si è prorogata. (*Bene! a destra*) Anche ieri...

ERCOLE. Alle cinque e un quarto!

MINISTRO PER LE FINANZE. Perdoni l'onorevole Ercole, il ministro delle finanze è stato sempre qui ad attenderla, ed ella non si è presentata per quattro o cinque giorni; e se ieri il ministro delle finanze è uscito, si fu per farle cosa grata, avendolo ella pregato di rimandare l'interpellanza, per trovarsi in quel momento preso da forte male di capo.

ERCOLE. Erano le cinque e un quarto quando le mossi tale preghiera.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI LEGGE PROPOSTO DAL DEPUTATO CANCELLIERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta del deputato Cancellieri per la cessazione degli effetti delle condanne pronunziate per atti contro i cessati Governi della Penisola, prima della sua costituzione in regno italiano.

La parola è all'onorevole proponente.

CANCELLIERI. Trovandosi all'ordine del giorno due progetti di legge pronti a discutersi, proporrei alla Camera di posporre lo svolgimento del mio progetto alla discussione di queste leggi, e, se si crede conveniente, anche alla discussione del bilancio provvisorio, salvo

che per la mancanza di altri lavori non dovesse necessariamente occuparsi la Camera di questo progetto. Del resto io sono sempre a disposizione della Camera...

CRISPI. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

CANCELLIERI... ma crederei sempre più conveniente il discutere le leggi che già sono pronte.

PRESIDENTE. Ella propone che sia rimesso ad altra seduta lo svolgimento della sua proposta; deve intendersi la stessa cosa anche di quella dell'onorevole Boggio?

CANCELLIERI. Io non posso fare questa domanda che per la proposta che mi riguarda.

PRESIDENTE. Sta bene; allora l'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Boggio, per modificare gli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

La parola è all'onorevole proponente.

BOGGIO. Se la Camera crede che debba svolgerla adesso, io sono ai suoi ordini.

CANCELLIERI. Domando la parola.

Io e l'onorevole Boggio eravamo d'accordo di proporre simultaneamente le nostre proposte.

Quindi pregherei l'onorevole Boggio a voler proporre la sua proposta, altrimenti svolgerei adesso anche la mia.

BOGGIO. La proposta dell'onorevole Cancellieri tende in sostanza al medesimo scopo della mia, ma per una via che, lo dirò francamente, non credo la migliore.

L'onorevole Cancellieri avendomi preceduto di un giorno o due nel fare la sua proposta, ho creduto dovere di cortesia e di delicatezza di dichiarare che non avrei insistito perchè la mia proposta venisse discussa prima della sua. A me sembrerebbe però che il modo più conveniente sia quello che vengano svolte ambedue contemporaneamente, per quanto è possibile, cominciando dall'onorevole Cancellieri che ha il primato della iniziativa, salvo che al medesimo piaccia fare diversamente.

Egli è perciò che, quando il signor presidente mi diede la parola, io non mi feci immediatamente a parlare, ma manifestai una specie di esitanza, dichiarando che era agli ordini della Camera, attendendo peraltro che essa deliberasse in proposito. Un momento fa, discorrendone col guardasigilli, mi sembra avermi egli detto che il veder sempre all'ordine del giorno questa proposta, gli imponeva l'obbligo di venire periodicamente ad assistere alle nostre sedute, anche quando pareva che egli avrebbe potuto astenersene, per attendere ad altri urgenti lavori della sua amministrazione.

Mi trovo dunque in questa condizione un poco dubbia, ed è perciò che io rinnovo la mia dichiarazione, cioè che mi metto a disposizione della Camera.

Secondo me, la mia proposta è una petizione di principio, e tende a far riformare un errore nel Co-

dice di procedura penale che credo gravissimo; più presto questo errore sarà corretto, più ne andrò lieto.

Se l'onorevole Cancellieri volesse oggi svolgere la sua proposta, io sarei disposto a svolgere la mia; se invece l'onorevole Cancellieri preferisce che sia rimandata, io dichiaro che intendo di subordinare il mio contegno al suo, e rimettermi interamente alla sua decisione.

PRESIDENTE. Fanno una proposta perchè io la metta ai voti?

CANCELLIERI. La proposta sarebbe di rimettere a domani o a dopo, lo svolgimento della mia proposta.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. La Camera sembra disposta ad ascoltare lo svolgimento della sua proposta; ma prima invece l'onorevole Crispi ha domandata la parola per una questione pregiudiziale; ed opina che essa debba aver la precedenza sullo svolgimento della legge; io sono d'avviso contrario, perchè il proponente ha già acquistato il diritto a svolgere il suo progetto di legge, e perchè prima di sentire le ragioni che militano in favore di questo progetto, io non intendo come si possa elevare una questione pregiudiziale. Se insiste l'onorevole Crispi, io metto ai voti anche la sua questione.

CRISPI. Se il presidente lo permette dirò perchè si debba mettere prima in discussione la questione pregiudiziale.

Il senso della mia mozione risulta come conseguenza logica del disegno di legge il cui svolgimento è all'ordine del giorno. Non è bisogno che la Camera conosca come l'onorevole Cancellieri intenda motivare la sua proposta, perchè la questione pregiudiziale possa essere sollevata e discussa.

Io mi appoggio all'articolo 28 del regolamento, il quale dà la precedenza non solo nella votazione, ma anche nella discussione, senza di che la votazione non può aver luogo, alle questioni pregiudiziali e sospensive, ai richiami all'ordine, a tutto quello insomma che serve a prevenire tanto la discussione che la votazione di una proposta.

PRESIDENTE. L'articolo che ella cita riguarda l'ordine della votazione. Naturalmente quando sono state proposte varie questioni, alcune pregiudiziali, altre dilatorie o sospensive, altre nel merito per emendare o approvare definitivamente un progetto di legge, è necessario incominciare dalle questioni pregiudiziali, poi dalle sospensive, e via dicendo. Ma gli articoli che riguardano il caso presente e la questione suscitata dall'onorevole Crispi sono gli articoli 42, 43 e 44 del nostro regolamento provvisorio. Li leggo alla Camera:

L'articolo 42, dice: « Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla. Al giorno fissato dalla Camera egli svilupperà i motivi della sua proposta. »

Il proponente adunque ha quesito il diritto a svolgere i motivi del suo disegno di legge.

« Art. 43. Se la proposizione è appoggiata da 15

membri almeno (e può essere che non lo sia, di modo che rimarrebbe inutile anticipare una questione pregiudiziale), la discussione per la presa in considerazione è aperta. Il presidente consulta quindi la Camera se essa piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.

« Art. 44. Riguardo alla presa in considerazione di una proposta, la discussione si restringerà allo sviluppo del proponente, ad un discorso in contrario, e ad una replica del proponente stesso. »

Quindi, una volta che è stato ammesso alla lettura ed è stato letto un disegno di legge, e che è stato fissato il giorno in cui il proponente deve svilupparne i motivi, egli ha acquistato il diritto a svolgerli. Dopo che li abbia svolti, il presidente domanda alla Camera se il disegno di legge sia appoggiato. E, quando sia appoggiato da 15 deputati, si apre la discussione, e non può parlare contro la *presa in considerazione*, se non che un deputato. Onde io dubito, che in questo caso non possano farsi questioni pregiudiziali separate e distinte dal merito. Ma, quando pure si possa in questo caso proporre questioni pregiudiziali, i deputati che le propongono, debbono avere la parola, quando la Camera abbia appoggiato il progetto di legge, dopo che il proponente ne abbia svolti i motivi.

Se l'onorevole Crispi insiste nella sua domanda, io consulto la Camera.

CRISPI. Io farò osservare all'onorevole presidente, che ove si venisse allo svolgimento, egli non potrebbe fare a meno di dare la parola ad un solo oratore, ed allora non avrebbe neanche luogo la discussione della questione pregiudiziale.

Quando gli uffici permettono la lettura di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, non pregiudicano le questioni che possano sorgere alla Camera in conseguenza di quella proposta di legge.

Ora tra le mozioni principali vi sono quelle che si elevano contro la proposta stessa credendola pregiudizievole alla legge fondamentale o a precedenti deliberazioni parlamentari.

Per me la proposta del deputato Cancellieri non solo si oppone alle deliberazioni della Camera, come dirò a suo tempo, ma è contraria allo Statuto del regno. Quindi io mi oppongo a che si devenga allo svolgimento della proposta stessa.

Pertanto ho chiesto che prima si discuta la questione pregiudiziale: se la Camera intende respingere la mia proposta, ciò è nel suo diritto; ma io credo che sia anche nel mio diritto di rassegnare le mie ragioni. Dopo ciò il presidente farà quello che crederà.

CANCELLIERI. Mi permetto di osservare alla Camera che io intendo la questione pregiudiziale nel senso di non far prendere in considerazione una proposta di legge, ma dico poi che non la intendo affatto nel senso di dirsi ad un deputato proponente: non parlate.

Per iniziativa parlamentare ogni deputato ha il di-

ritto di fare una proposta di legge; il regolamento non prescrive per il suo svolgimento se non l'autorizzazione della lettura data dagli uffizi; quindi quell'esame che sarebbe pregiudiziale nel senso dell'onorevole Crispi sarebbe appunto l'esame preventivo che debbono fare gli uffizi per vedere se il progetto sia tale da poter essere svolto pubblicamente nella Camera.

Una volta che gli uffizi hanno autorizzato la lettura, non resta che al proponente di svolgere, ed a qualunque altro deputato o al Ministero di opporre alla proposta sia una questione di merito pel rigetto, per la inutilità o per altri motivi, sia una questione pregiudiziale quale sarebbe quella cui si accenna dal preopinante. In conseguenza prego la Camera a non voler chiudere la bocca al proponente, prima che abbia svolto il suo progetto di legge.

PRESIDENTE. Anzitutto la Camera delibererà sulla questione mossa dall'onorevole Crispi. Chi crede che debba l'onorevole Crispi aver la parola per una questione pregiudiziale prima che il proponente abbia svolto i motivi del suo progetto di legge, è pregato di alzarsi.

(La Camera non approva.)

L'onorevole proponente ha la parola.

CANCELLIERI. Signori! Nel prendere la parola per svolgere il progetto di legge che ebbi l'onore di presentare nella seduta del 24 marzo ora scorso, sento tutta l'importanza dell'argomento, e conoscendo le mie forze, che non sono di molto valore, dubito che il proponente non abbia forze tali da poter far sancire una legge del cui merito intrinseco egli è altamente convinto. E non voglio far torto agli altri colleghi dubitando che essi abbian bisogno di un largo svolgimento, onde comprendere tutto il merito e l'importanza intrinseca di questa legge.

Fin dal primo momento che ebbi l'onore di appartenere alla Camera elettiva, guardando intorno ai molti membri che rappresentano la parte più notevole del paese, e che hanno titoli di benemerita pubblica per martirii sofferti, mi pesava sull'animo il considerare come nella loro condizione giuridica non fossero costoro che condannati amnistiati. Questo stato di cose non mi è sembrato coerente al principio di un risorgimento nazionale, sicchè ho creduto che debba assolutamente cessare questa falsa posizione per tutti coloro che possono vantare il martirio dell'esiglio o delle condanne, o che figurano come attori principali negli avvenimenti che formano la gloria della nazione. Io ho creduto che dovesse nella legislazione introdursi un principio novello che tolga questa, che io direi impronta sinistra, l'impronta cioè di una grazia dove non c'è delitto.

La mia proposta, o signori, mira al presente, al passato, all'avvenire.

Prego la Camera a volermi onorare di benigna attenzione, per poter meglio apprezzare i miei concetti.

Riguardo al presente, ho già brevemente accennato che molti cittadini illustri, dai Governi che più non sono, furono perseguitati e condannati, e che costoro, per fatto delle dittature, prodittature, Governi provvisori, ecc., dopo che i voti loro furono appagati, vale a dire dopo che la patria loro fu libera, offrono lo scandaloso spettacolo di trovarsi nientemeno che nella condizione di rei amnistiati.

Questo è pel passato; guardiamo ora al presente.

Voi avete cittadini italiani consegnati dal Governo pontificio al Governo italiano, e consegnati come detenuti e come condannati. Varie interpellanze si sono mosse sulla sorte di questi cittadini; si è riconosciuto che fra i tanti i quali potrebbero dirsi condannati per reati comuni ce ne sono di quelli i quali sono condannati politici. Ecco il presente.

Qual è la posizione di questi condannati politici per aver voluto nient'altro che ciò che noi stessi abbiamo voluto e vogliamo? quale sarà la condizione giuridica che a loro vien riserbata dopochè una Commissione, esaminati individuo per individuo i fatti relativi alla loro condanna, avrà conosciuto che nei fatti loro attribuiti nulla vi ha di reato comune? Cotali cittadini, riconosciuti soltanto benemeriti, come dovrebbero essere, per aver voluto l'Italia, cotali cittadini alla fin fine avranno una grazia che condonerà la pena.

Lascio alla vostra considerazione se non sia questa una iniqua mercede riserbata a chi ha sospirato e sofferto per l'Italia!

Nè questo è tutto.

Il Governo italiano ha reclamato la restituzione dei condannati politici che tuttavia sono detenuti nelle prigioni di Roma; e sono stato presente alle sollecitazioni che furon fatte su questo argomento.

Ebbene: domando come può negarsi il voto ad una legge tendente a dichiarare che quei fatti pei quali furono condannati quei detenuti non costituiscono reati. E poichè questa dichiarazione non può farsi se non dal potere che ha la sovranità del territorio al quale quegli individui detenuti in Roma appartengono; e poichè quel territorio oggi è territorio italiano, si vorrebbe ora negare quella dichiarazione della sovranità italiana? Ma domanderei allora a chi negasse il voto alla legge da me proposta: come potreste voi persistere a dire presso il Governo pontificio: liberate quei cittadini? Non potreste farlo altrimenti se non che dimostrando, come è in fatto, che quei cittadini sono ingiustamente tenuti in quelle prigioni, perchè il Governo pontificio non ha sovranità sul territorio a cui quei cittadini appartengono, e che il supposto reato politico cessò col cessare di quella rappresentanza di sovranità contro cui ebbero cospirato od agito.

Ma quei cittadini non devono uscire dalle prigioni per venir qui a domandare la grazia; devono avere una dichiarazione legislativa, in virtù della quale anche prima di essere posti in libertà, siano ritenuti come

non colpevoli, dichiarando che i fatti pei quali furono condannati, cessarono di esistere appunto come cessò di esistere quel Governo dal quale furono condannati.

Ecco dunque il passato ed il presente. Vediamo se si può avere un riguardo anche per l'avvenire.

Ci sono ancora delle provincie italiane da liberare. Ebbene, signori, una proposta generosa è stata coperta dal plauso di tutta la Camera, e questa proposta è quella di dare la cittadinanza italiana ed il godimento di tutti i diritti civili e politici a tutti i cittadini d'Italia appartenenti anche a provincie che ancora non sono libere. Ebbene, onorevoli colleghi, se qui in Italia, voi avete dei veneti, se avete dei romani emigrati e che trovansi già condannati nel territorio ancora soggetto allo straniero, per questi signori, finchè sieno emigrati, voi non ravviserete certo un motivo di ineleggibilità nel fatto di essere stati condannati politici nel loro paese nativo. Voi non direte che sono condannati, e quindi che abbisognano di una grazia la quale cancelli la loro condanna affinchè possano godere dei diritti civili e politici; ma voi certamente direte: sono cittadini italiani, le di cui condanne sono piuttosto titoli di benemerenzza; e per altro le condanne dei tribunali di uno Stato straniero non possono costituir per loro in Italia incapacità pel godimento dei diritti politici. Ma nel giorno in cui quegli emigra esponendoci cogli altri la loro vita correranno a liberare la patria loro, nel giorno in cui la loro terra natia sarà libera, quale sarà la posizione giuridica di costoro? Allora saranno condannati politici, i quali avranno bisogno della grazia per potere essere abilitati a godere di quei diritti civili e politici pei quali oggi non ci sarebbe ostacolo.

Ecco dunque, o signori, qual è il riguardo e la considerazione, per cui vi debbo consigliare a dichiarare fin d'ora che non v'ha reato ne' fatti contrari ai Governi che non siano il Governo italiano. E notate che il mio progetto di legge accenna in generale ai fatti contrari a' Governi esistenti in Italia prima della sua costituzione in regno italiano; ed in questa frase estensiva, si comprendono ben pure quei Governi che preesistevano, e che tuttavia sopravvivono; sicchè il mio progetto nel suo complesso tende a dichiarare non aver carattere di reato i fatti ovunque ed in qualunque tempo commessi contro qualunque Governo della penisola, che non sia quello del regno d'Italia.

In quanto poi alla questione pregiudiziale che l'onorevole Crispi ha accennato e che io mi aspettava vedere annunciata da tutt'altra parte della Camera, fo silenzio per ora, ed attendo che mi si facciano note le obiezioni per potere replicare in seguito, protestando sin d'ora che forse potranno mancarmi le forze per rispondere adeguatamente ad un illustre oratore come l'onorevole Crispi, il quale naturalmente potrà vincermi, e credo anzi che mi vincerà per maestria di pa-

rola. Ciò nonostante aspetto che si dia la parola all'onorevole Crispi sulla questione pregiudiziale, riservandomi a rispondergli in seguito.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la proposta dell'onorevole Cancellieri sia appoggiata.

(È appoggiata.)

BOGGIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BOGGIO. Io desidererei di sapere se l'onorevole presidente e la Camera credano sia opportuno che io faccia ora lo svolgimento della mia proposta che sarà brevissimo e sarà un elemento di più per la discussione, per poi discutere sulla proposta pregiudiziale. Qualora questa fosse respinta, si discuterebbe, secondo i termini del regolamento, sul merito dell'una e dell'altra proposta. Se si crede che questo si possa fare, dirò francamente alla Camera, che le ne sarei molto grato, perchè io le direi quelle poche cose che credo necessarie, e poi, essendo un poco indisposto di salute, domanderei il permesso di ritirarmi.

PRESIDENTE. L'onorevole Boggio mi ha fatto sapere ch'egli si trova mal disposto in salute: a me rincresce dovergli osservare, che contro la sua proposta non mi furono inviate questioni pregiudiziali, mentre due me ne furono trasmesse contro quella dell'onorevole Cancellieri; quindi pare a me, che non si possano cumulare le due discussioni. Credo pertanto di dovere necessariamente dar la parola a chi propone la questione pregiudiziale contro il disegno di legge dell'onorevole Cancellieri.

CHIAVES, ministro per l'interno. Domando la parola per fare una dichiarazione.

Il Ministero non si oppone a che l'onorevole Boggio sviluppi immediatamente la sua proposta, massime udito che egli è indisposto di salute; però debbo dichiarare che il Ministero vede ben distinta la proposta dell'onorevole Cancellieri da quella dell'onorevole Boggio, e comprende molto agevolmente come l'onorevole Crispi abbia potuto proporre una questione pregiudiziale sulla proposta Cancellieri, questione pregiudiziale che egli certo non manterrebbe riguardo alla proposta dell'onorevole Boggio.

PRESIDENTE. Il deputo Basile ha la parola per una questione pregiudiziale contro la proposta dell'onorevole Cancellieri.

BASILE. Nello esporre la questione pregiudiziale da me apposta alla proposta che l'onorevole Cancellieri testè vi ha svolta, io comincio dal dichiarare che mi propongo massima brevità, perchè desidero che questa discussione non abbia alcuna correlazione con discussioni precedenti; per la qual cosa io non metto nella questione che ho proposto alcuna considerazione politica e mi tengo strettamente nel campo della legge.

L'onorevole Cancellieri ha fatto una proposta che si divide in due comma.

Nel primo ha voluto si dichiarasse che nessun ca-

rattere di reato è riconosciuto in fatti od avvenimenti contrari a Governi che più non esistono.

Nel secondo comma ha tratta la conseguenza di questa che egli crede una nuova legge, o una declaratoria di legge preesistente.

In quanto a me io credo che la proposta Cancellieri, a parte le questioni di forma che potrebbe sollevare, non è che una larvata amnistia; e per quanta abilità metta l'onorevole Cancellieri a dimostrare tutt'altro intendimento, non potrà fare a meno di riconoscere che egli ha inteso proporre un'amnistia.

Quindi io ritengo la proposta dell'onorevole Cancellieri non secondo l'intendimento che egli ad essa vuol dare, ma secondo ciò che essa significa, secondo ciò che essa realmente importa; e ragiono a questo modo semplicissimo.

Abbiamo noi o no un Codice di procedura penale? Lo abbiamo. È detto in un articolo del Codice di procedura penale che l'amnistia si fa per decreto reale? Vi è detto. Dunque il Parlamento che volesse oggi fare una legge d'amnistia, usurperebbe evidentemente gli attributi della Corona; il che certamente noi non possiamo volere.

Ma è poi vero che la proposta dell'onorevole Cancellieri sia un'amnistia? Vediamolo.

L'onorevole Cancellieri si è evidentemente ispirato alla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 del Codice penale imperante, nel quale mi permetterà la Camera che io le ricordi essere detto: « Se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un'azione considerata come reato dalle leggi anteriori cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna. » Ora l'onorevole Cancellieri dice: se noi faremo una legge nei termini qui preveduti, produrremo quegli stessi effetti, cioè faremo che cessino le conseguenze dei reati in questione.

Ma l'onorevole Cancellieri ha riflettuto che quello che egli propone non è una nuova legge penale nel senso in cui è intesa dall'ultimo comma dell'articolo 3 del Codice penale? Ciò è evidente, per poco che si rifletta che i fatti a cui si riferisce l'onorevole Cancellieri è impossibile che per l'avvenire si ripetano; è impossibile che una legge fatta oggi in proposito fosse determinata dal bisogno di provvedere a simili casi futuri, come è evidente che la proposta Cancellieri non sia interpretazione delle leggi delle quali vorrebbe annullare lo imperio.

Ma egli soggiunge: badate, la mia legge non si riferisce solamente al passato, ma si riferisce al presente e all'avvenire. Si riferisce al presente, inquantochè provvede a darvi i mezzi per reclamare con ragione i detenuti politici delle Romagne; e qui è facile rispondere che la ragione esiste intiera quale egli la invoca, poichè ci è un'amnistia per quei fatti, e conseguentemente quei detenuti sono precisamente nella condizione in cui egli vorrebbe metterli.

Provvede all'avvenire, dice egli, poichè se un emigrato venuto al quale voi avete concesso il diritto di nazionalità fosse eletto, direste voi che è ineleggibile perchè condannato dai magistrati del Governo austriaco? Ma egli stesso si affretta a rispondere di no; quindi il provvedere con una legge a ciò che egli stesso nega essere possibile, mi sembra perfettamente inutile.

Io non tratterò più a lungo la Camera perchè desidero che si sorvoli su questa questione; a me pare cosa evidente, tale da non potersi nascondere, che l'intendimento dell'onorevole Cancellieri è quello di fare un'amnistia, e, volendo ciò fare, deve riconoscere che la Camera consentendo con lui usurperebbe i diritti della Corona, ben determinati nell'articolo 830 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Crispi per la questione pregiudiziale.

CRISPI. L'onorevole deputato Cancellieri si è meravigliato che sia sorta dalla Sinistra la proposta di una questione pregiudiziale.

L'onorevole nostro collega ha mal compreso il compito della Sinistra. Egli ha creduto forse che per nostre particolari simpatie, per raggiungere uno scopo cui altra volta miravamo spinti da un sentimento di giustizia, dobbiamo oggi con violazione del diritto nazionale seguirlo nel campo in cui si è collocato ed appoggiare il suo disegno di legge.

Noi siamo logici e giammai ipocriti.

A noi ripugnano i sotterfugi, e però esprimiamo le nostre opinioni con frasi che non ammettono alcun dubbio.

In una recente discussione la Sinistra dichiarò alla Camera che tutte le condanne politiche, state pronunziate prima della costituzione del regno d'Italia, perdettero ogni efficacia con la fine dei Governi che allora esistevano e che abbiamo distrutti.

L'onorevole Cancellieri il quale votò contro di noi in quella occasione... (*No! no!*) che per lo meno lasciò sospeso il suo voto, credette che si dovesse rimettere ad una proposta di legge la consacrazione di un principio giuridico, che per noi non ha bisogno dell'opera del Parlamento, perchè è la conseguenza della rivoluzione.

Signori, la proposta dell'onorevole Cancellieri mira essa a provocare da noi una legge abolitiva di un reato o una amnistia?

Come legge abolitiva bisogna che l'ipotesi giuridica vesta la forma di una legge generale, la quale imperi sul futuro e non si occupi del passato. Infatti l'articolo 3 del Codice penale, alinea ultimo, ricordatoci momenti fa dall'onorevole Basile, e nel quale troviamo l'esempio di una legge siffatta, non si riferisce al passato che solamente nel rapporto di una regola applicabile per l'avvenire. Pei casi che furono, ed i quali non vennero colpiti ancora dalla giustizia, l'azione si

estingue col decreto del principe, o con la espiatione della pena portata dalla condanna.

La Camera il 22 marzo ultimo decise che i reati politici, i quali concernevano i Governi spodestati nel 1859 e nel 1860 cessarono d'essere punibili in conseguenza di speciali amnistie. Noi fummo di parere contrario. E voi, consenzienti a cotesta deliberazione, riteneste che i reati politici commessi nelle provincie che altra volta costituivano il regno sardo continuano ad essere punibili e non se ne possono annullare gli effetti che con decreto del re.

Quel voto vi lega e siete forzati a rispettarlo. La Camera non potrebbe oggi senza contraddirsi accettare quello che respinse il 22 marzo. Essa fece male allora ed oggi farebbe peggio contraddicendosi. Questo è il mio giudizio.

L'onorevole Cancellieri che non ha dimenticato tutto ciò, cercò di prepararsi il terreno, e temendo che egli andrebbe a ferire i principii costitutivi del regime attuale, tentò dimostrarvi che la sua legge mira al passato, provvede al presente e previene l'avvenire.

Quanto al passato, la Camera ha dato il suo responso, e non me ne occupo. Quanto al presente io dubito molto che la sua legge ottenga il fine cui tende. E in buona fede, signori, qui nel territorio che costituisce il regno d'Italia, e dal quale sono escluse varie provincie che tosto o tardi conquisteremo, non so come, prima che le abbiamo fatte libere, ci sia dato poter oggi annullare tutti gli atti che colà si compiono e che feriscono il nostro sistema.

Al presente noi non abbiamo autorità di fare una legge che possa avere efficacia là dove non abbiamo impero.

L'atto nostro, signori, sarebbe un'ironia, e ne avremmo ragion di ridere l'Austria ed il Papa.

Lo stesso è per l'avvenire. Noi non abbiamo bisogno di fare una legge per liberare coloro che nelle provincie schiave soffrono per atti di patriottismo. Quando avremo conquistato Roma e Venezia, la questione sarà sciolta colla emancipazione di quelle città e coll'insediamento del capo dello Stato nella capitale naturale d'Italia.

E se la proposta del deputato Cancellieri non merita il nostro voto per tutte le ragioni che vi ho rassegnato ed alle quali non vi è che rispondere, potrebbe essere accettata come un'amnistia?

Signori, il deputato Basile già vi disse che noi avremmo l'ostacolo dell'articolo 8 dello Statuto il quale concede alla Corona la prerogativa della clemenza.

Fino al 31 dicembre 1865 potè essere messo in dubbio se l'amnistia debba essere accordata dal Re o dal Parlamento. Oggi, dopo la pubblicazione del Codice di procedura penale, questo dubbio è sciolto, e non si può che obbedire alla legge.

In altri tempi noi propugnammo la domanda di

grazia del Mazzini. Allora le condizioni giuridiche eran diverse, ed io fui il primo a sostenere che l'abolizione dell'azione penale non poteva essere decretata se non con un atto legislativo. Si trattava allora, non di condonare una pena, ma d'interrompere il corso del giudizio, annullando una sentenza contumaciale la cui azione è sempre sospesa e può perdere tutto il suo valore con la presentazione del condannato. Ora cotesta quistione non può essere risolta negli stessi modi, e compete al principe quella autorità che io riteneva fosse allora delle Camere.

Fino al 31 dicembre 1865 si poteva discutere se nella prerogativa della clemenza che lo Statuto riconosce nel principe fosse anche racchiuso il diritto dell'amnistia. La questione non era nuova e meritava il più serio esame. In Italia e fuori molti credettero che nella parola *grazia* andavan compresi e il perdono e l'oblio. Cotesta opinione era sostenuta da parecchi giureconsulti e combattuta da altri, onde, a dissipare il dubbio, in alcune Costituzioni politiche si pensò farne un'esplicita sanzione. Nel regno d'Italia, come dissi poco fa...

ASPRONI. Domando la parola.

CRISPI. ...il dubbio fu sciolto colla nuova procedura penale.

Il 19 dicembre 1865 noi combattemmo il Gabinetto, perchè il ministro Sella aveva portato alla firma del Re un decreto il quale trattava una materia legislativa. In conseguenza di quel voto, i consiglieri della Corona dovettero dimettersi, ed il paese ancora risente gli effetti del mutamento ministeriale. Se allora fummo gelosi della nostra autorità, noi non vorremmo oggi, appoggiando la proposta del deputato Cancellieri, invadere le prerogative della Corona, perchè in tal modo verremmo in contraddizione con noi stessi.

Nei Governi costituzionali, anzi direi, nei paesi che si reggono con Assemblee legislative, bisogna che i poteri pubblici restino ciascuno nei limiti che ebbero assegnati dalla Costituzione. Il potere esecutivo stia entro i confini dell'amministrazione e badi alla esecuzione della legge; il Parlamento si limiti alla legislazione.

La prerogativa della clemenza, che in questo momento anche negli Stati Uniti di America appartiene al Presidente della repubblica, essendo da lui esercitato il diritto dell'amnistia e del condono delle pene, bisogna che sia data a colui il quale per la posizione sociale è superiore ai partiti. Guai se le Assemblee dovessero discutere sulla necessità delle amnistie! Le Assemblee, o signori, racchiudono i vari partiti in lotta, mentre il capo dello Stato rappresenta la nazione, ed inaccessibile com'egli è ai risentimenti, senza odii e senza rancori, può solo apprezzare la necessità dei tempi e calmare con una parola di pace il mare tempestoso delle passioni. Pertanto nelle Costituzioni politiche d'Europa si volle lasciar sempre al capo dello

Stato l'esercizio del diritto di clemenza, e fu anche per questa ragione che, nei paesi dove ne sorse il dubbio, fu esercitato dal principe il diritto dell'amnistia.

Ciò posto, conchiudo.

Non puossi fare una legge abolitiva di un reato se non che pell'avvenire, ed il deputato Cancellieri si riferisce al passato ed a casi speciali.

Non puossi fare da noi un'amnistia, perchè essa rientra nelle prerogative della Corona.

Per tali ragioni spero che la Camera vorrà accettare la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Correnti a venire alla tribuna per presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

CORRENTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge pei provvedimenti finanziari. (V. Stampato n° 48-A)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Io do ben volentieri la parola all'onorevole Villa; ma non posso a meno di richiamare la Camera ad avvertire che se quando si tratta di prendere o no in considerazione un progetto di legge, si lascia introdurre questo sistema di proporre questione pregiudiziale contro la così detta presa in considerazione, e di proporla distinta dalla questione di merito, necessariamente si elude il regolamento.

Il regolamento all'articolo 44 dice, che non ci deve essere se non che lo sviluppo dei motivi fatto dal proponente, un discorso in contrario ed una replica del proponente stesso. Non ci deve essere dunque che un discorso contro. Se si ammette la questione pregiudiziale contro la presa in considerazione, io non posso fare a meno di dare la parola a quanti la domandano sulla questione pregiudiziale, e così la prescrizione del regolamento rimane elusa.

Io intendo il regolamento così: che cioè debba parlare un solo opponente, e che esso, o parli per motivi pregiudiziali, o parli per ragioni che riguardano il merito, in sostanza mira ad un effetto pregiudiziale, vuole che non sia presa in considerazione la proposta di legge; e, quando un opponente ha parlato, non si debbono ammettere altri con la pretesa distinzione tra questioni pregiudiziali e questione di merito. In breve, se nel prendere in considerazione i progetti d'iniziativa parlamentare, mentre il regolamento prescrive un modo eccezionale e sommario di discussione, si ammettessero le questioni pregiudiziali separatamente da quelle di merito, si eluderebbe il sistema prescritto dal regolamento, e si commetterebbe un'ingiustizia a carico di quei deputati che fossero stati i primi a do-

mandare la parola e ad iscriversi contro la presa in considerazione.

Ciò detto, io di buon grado do la parola all'onorevole Villa.

VILLA TOMMASO. Io mi atterrò strettamente alla questione pregiudiziale opposta dall'onorevole Crispi.

Il deputato Crispi non si faceva ad indagare le ragioni della legge proposta dall'onorevole Cancellieri; egli vi veniva dicendo: che questo progetto di legge non si potesse neppure discutere ed esaminare. E ciò vi diceva allegando come la Camera avesse anticipatamente col suo voto del 22 marzo pregiudicata già la questione, e non potesse contraddirsi. Aggiunse poi in seguito, come con questo progetto di legge si venisse ad offendere una delle più sacre prerogative della Corona.

Mi rincresce di dovere, per la prima volta che io prendo la parola in questo Parlamento, dissentire da uno dei più onorevoli oratori di quel partito a cui mi onoro di appartenere; ma lo faccio volentieri, perchè seguo quelle massime medesime con cui poc'anzi egli stesso esordiva: *bisogna essere logici*; ed io voglio esserlo ad ogni costo.

Che cosa si faceva il 22 marzo? Il 22 marzo la Camera era compresa da questo grande pensiero. Essa sentiva di dovere una solenne riparazione a coloro i quali pensando all'Italia e combattendo per essa, erano per avventura trovati in opposizione a quelle leggi che la necessità dei tempi ancora conservava nell'italiano Piemonte. La Camera compresa da questo pensiero andava indagando il modo di poter esprimere il suo desiderio senza offendere un passato di onorata ricordanza. Prevalse l'opinione che non lo si potesse, e c'era una legge; e delle leggi qualunque esse siano noi tutti qui siamo servi, se vogliamo essere liberi: *Legum servi sumus, ut liberi esse possimus*. Per quanto adunque fosse concorde il volere di aprire le porte di quest'Aula a quella grand'anima che è Giuseppe Mazzini, trovammo però nella legge un ostacolo insormontabile.

Ora che cosa viene a fare il deputato Cancellieri? Egli viene a dire alla Camera: quella legge di proscrizione contro alcuno dei migliori intelletti può cessare. Voi potete mutare la legge, voi potete interpretarne le dubbiezze, voi potete dichiarare che le sanzioni penali contro certi fatti che la condizione politica dei tempi aveva motivato, oggi non esistono più. È una dichiarazione che il potere legislativo pronuncia, secondo la quale certi atti che prima erano qualificati reati, son oggi cancellati dal novero dei medesimi, e gli effetti di certe condanne sono per logica conseguenza annullati.

Non vi è adunque questione pregiudiziale; nè ad autorizzare la discussione del progetto di legge del deputato Cancellieri si viola alcun principio.

Il 22 marzo la Camera, lo dico di nuovo, era astretta

dalla necessità a votare come votò. Io stesso avrei forse dovuto dare un simile voto. Oggi posso fare che quella legge scompaia e faccio per tal modo un atto di giustizia, e mi tolgo dalla dura condizione di dover un'altra volta contraddire alle generose ispirazioni del cuore.

Si disse dall'onorevole Crispi che si veniva ad usurpare una delle più sacre prerogative della Corona. Mi permetta il signor Crispi di maravigliarmi che egli sedendo su questi banchi possa mostrarsi così facilmente turbato da queste paure. Noi non usurpiamo alcuna prerogativa, noi facciamo atto degno della nazione italiana, se dopo di aver ritenute come cancellate tutte le condanne penali già pronunziate dai Governi decaduti, oggi con nobile coraggio veniamo a cancellare quelle condanne, che furono pronunziate in nome del Governo piemontese, quantunque Governo italiano.

Credo piuttosto che vi possa essere alcunchè a ridire sulla formola presentata dall'onorevole Cancellieri, come lo avvertono appunto questi timori dal signor Crispi manifestati. Egli infatti ci osservava che con questa legge si mirasse a provvedere ai casi avvenire. No. Con questa legge noi usiamo di una facoltà che abbiamo di dichiarare o no certe azioni penali abolite, certe condanne prescritte.

Nel Codice di procedura penale il legislatore sancisce i termini per le prescrizioni delle condanne, delle azioni penali; noi possiamo colla legge del Cancellieri medesimo, quei termini applicarli a casi speciali senza usurpare il potere di alcuno; quindi, quando la formola proposta dall'onorevole Cancellieri fosse, per esempio, che l'azione penale pei fatti che i Codici antichi qualificavano reati in materia pratica debba intendersi politica, debba intendersi assolutamente annullata, come pure che le condanne penali, in base della medesima pronunziate, debbano intendersi prescritte, con questa formola si verrebbe a soddisfare a quel compito nobilissimo che ha il legislatore, di conservare quelle massime che nel diritto pubblico italiano debbono prevalere ai veti ed antiquati ordinamenti.

Io spero quindi che la Camera vorrà rigettare l'opposizione dell'onorevole Crispi, ed entrare addirittura nell'esame di questo progetto di legge il quale soddisfa, a mio avviso, ad un vero e sentito bisogno.

ERRANTE. Domando la parola.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La maniera colla quale la proposta di legge dell'onorevole Cancellieri era stata formolata poteva lasciar dubbio se avesse i caratteri di una legge di abolizione, o per meglio dire di un mutamento del sistema penale nei termini dell'articolo 3 del Codice penale, o più veramente una legge di amnistia; ma le spiegazioni che l'onorevole Villa ha date poc' anzi a quella legge han tolto, secondo

il mio modo di vedere, l'ambiguità colla quale la legge medesima era stata proposta, e misero in chiaro che per la sua indole, pel suo scopo non è che una legge di amnistia; dirò anche di più, una vera grazia, perchè diretta ad abolire condanne già pronunziate. La questione adunque che a voi si propone nei termini in cui è ora ridotta, consiste nell'esaminare a chi appartengano il diritto di amnistia ed il diritto di grazia.

L'amnistia può essere concessa con una legge, ovvero è una prerogativa della Corona che deve essere esercitata non altrimenti che con decreto reale? Ecco i veri termini della questione.

Io credo, o signori, che se la proposta Cancellieri fosse stata riguardata anche in quella forma ambigua colla quale era stata presentata, la Camera non avrebbe durato fatica a riconoscere che essa non rientrava, e non poteva rientrare menomamente nel disposto dell'articolo 3 del Codice penale. Quest'articolo infatti così si esprime:

« Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Se la pena che era imposta dalla legge al tempo del commesso reato e quella stabilita dalla legge posteriore fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la pena più mite. »

Indi soggiunge:

« Se la nuova legge cancella dalla classe dei reati un'azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna. »

Ma quando questa disposizione di legge trova la sua applicazione?

Tutti coloro che sono versati nella scienza del diritto penale, debbono convenire che questa disposizione di legge non si applica e non può essere applicata, se non quando il fatto considerato intrinsecamente, nei suoi caratteri generali, e nella sua natura, senza considerazioni speciali di tempo, di luogo e di persona, viene per regola generale cancellato dalla classe dei reati.

Tutti comprendono infatti che quando il legislatore, esaminata la natura intrinseca di un fatto, riconosce che quei caratteri pei quali esso veniva sottoposto a sanzione penale più non esistono, o perchè più non si riscontra quella immoralità assoluta che vi si vedeva, o perchè la necessità della punizione sociale viene a mancare, tutti comprendono, io ripeto, che cessando di essere contemplato dal Codice penale nel novero dei reati, debbano pure cessare gli effetti delle precedenti procedure e delle già pronunziate condanne.

E per verità, se voi confrontate il Codice penale attuale col Codice penale del 1839 o col Codice penale napoletano del 1819, vi trovate una serie di fatti che per regola generale più non sono sottoposti a sanzione penale. Accenno a mo' d'esempio il reato di scienza e non rivelazione di reati contro la sicurezza

interna od esterna dello Stato, il quale era contemplato nel Codice del 1839, come lo era nelle leggi penali napoletane del 1819, e giustamente non lo è più nel Codice del 1859. Ora, se un individuo fosse stato condannato per un simile reato, cesserebbe di sua natura ogni effetto della condanna, come ogni procedimento pel reato stesso iniziato non potrebbe essere più oltre proseguito.

Ma la proposta dell'onorevole Cancellieri cancella forse dal numero dei reati compresi nel Codice penale il reato di cospirazione o quello di attentato contro lo Stato? No; la proposta dell'onorevole Cancellieri, così come è formulata, non riguarda che fatti speciali commessi in un determinato tempo, in determinati luoghi, da determinate persone.

Ora, quali sono i mezzi coi quali un'azione, riguardata come reato nella sua natura generica, o cessa di esserlo o non ne produce gli effetti relativamente a colui che lo ha commesso? Non sono che due, uno giuridico, l'altro legale. Il mezzo giuridico è il giudizio: per esso si può riconoscere che colui che ha commesso il fatto, l'ha commesso con uno scopo incolpevole, ovvero che vi è stato costretto da una forza maggiore o da altra cagione superiore alla sua volontà, e l'imputato viene assoluto. Ma fuori di questi non vi sono che i mezzi legali, riconosciuti dallo Statuto, i quali possono farne cessare gli effetti; e questi non sono che la grazia, l'indulto, l'amnistia: la grazia, la quale riguarda un individuo già condannato e gli condona la pena; l'indulto il quale si estende a molti individui condannati per uno stesso fatto e ne estingue od attenua le pene; l'amnistia (non si sgomenti l'onorevole Cancellieri della parola, perchè amnistia è oblio, e meglio che perdono è dimenticanza, è pace) l'amnistia che abolisce l'azione penale se non vi fu giudizio, e distrugge gli effetti della condanna se già venne pronunciata.

Ora, signori, in quel modo nel quale venne formulato il progetto, non è già una legge generale che cancella una specie di fatti dal novero delle azioni punibili; ma è un atto di amnistia, e fors'anco di grazia, il quale da questo fatto della costituzione del regno d'Italia vuol far derivare la cessazione del carattere di reato nei fatti commessi contro i diversi Stati dapprima esistenti e togliere di mezzo tutti gli effetti delle intervenute condanne.

Signori, ridotta a questi termini la questione, e riscontrati nella proposta dell'onorevole Cancellieri i caratteri di un'amnistia, può essa venire presa in considerazione, ed essere votata dalla Camera? Io che vuol dire: può la Camera concedere un'amnistia per legge?

Io non abuserò del vostro tempo a discutere lungamente intorno a questo argomento. Tutti sanno che se qualche volta si è mossa questione, se l'amnistia, che riguarda non la condonazione delle pene già inflitte, ma solo l'abolizione dell'azione penale, sia

una prerogativa esclusiva della Corona, e debba esser fatta piuttosto per legge che per decreto reale; tutti sanno ben anco che in tutti i paesi d'Europa governati a forma costituzionale, l'amnistia è stata pressochè sempre ritenuta come una modalità del diritto di grazia che non si esercita da altri fuorchè dal monarca, e non per mezzo di legge ma per decreto reale.

In non tesserò la storia del diritto di amnistia. Accennerò soltanto all'Inghilterra, il paese dove sono più larghe e più rispettate le libertà costituzionali, e dove non pertanto la prerogativa della Corona al diritto di grazia e d'amnistia si è andata gradatamente allargando siccome si sono estese le pubbliche libertà.

Ricorderà infatti la Camera che il diritto di grazia e quello di amnistia erano dapprima circoscritti a talune condizioni; che anzi, allorquando Carlo II concedette per atto della sua sovrana clemenza un'amnistia colla quale intese di sottrarre il ministro Danby da un giudizio penale intentato contro di lui, il Parlamento protestò dichiarando che un atto del re non poteva sottrarre un accusato alla giustizia del Parlamento, per un'accusa da esso promossa.

Ricorderà ancora che, quando dopo la rivoluzione del 1688, si rinnovò con Guglielmo d'Orange il patto costituzionale, si volle mettere espressamente nella Carta allora pubblicata, un articolo col quale veniva stabilito che per decreto reale non si poteva arrestare la giustizia del Parlamento contro gli alti funzionari dello Stato. Ciò nonostante, o signori, tolta quest'unica eccezione, non si è mai revocato in dubbio che il concedere ogni altra specie di amnistia fosse una prerogativa della Corona. E se la Camera lo permette, io leggerò nell'opera del Fischel, che contiene una specie di indice della costituzione inglese, al libro II, capitolo 3 dove appunto parla di questa prerogativa reale, cosa egli scrive a questo riguardo: « Il re ha il diritto di amnistia e di grazia; ma la prima non si riconosce nel caso di messa in accusa (*impeachment*) di un ministro o degli alti funzionari dello Stato, accusati davanti alla Camera dei Pari. All'epoca dell'amnistia di Danby, Carlo II volendo prevalersi del diritto di amnistiare, perdonò al suo ministro prima che il processo fosse compiuto. Ma il Parlamento dichiarò che il perdono reale non poteva arrestare il corso del processo contro un ministro. Così l'atto di *settlement* dispose espressamente che alcun atto di amnistia reale non potrebbe essere invocato contro l'*impeachment*, cioè contro l'accusa di un alto funzionario pubblico davanti alla Corte dei Pari. Ma se l'*impeachment* è seguito da una condanna, nulla vi è nella legge che vieti la concessione della grazia. »

In Francia dal *Senatus-consulto* del 16 termidoro, anno X, fino ai tempi attuali, il diritto d'amnistia fu sempre riconosciuto come prerogativa reale, e non è stato esercitato che dal re con decreto reale. Una sola volta, nel 1834, si mise in questione nel Parlamento

francese se l'amnistia dovesse esser fatta per legge o per decreto reale; ma la maggioranza della Camera la ritenne prerogativa della Corona. E fu in quell'occasione che l'onorevole Béranger, in un memorabile discorso del quale sono dolente di non poter ripetere le splendide ed eloquenti parole con una copia di incontestabili ragioni dimostrava che questa prerogativa reale non è solo un ornamento della Corona, ma è una proprietà di tutti, che tutti debbono difendere e sostenere, svolse il concetto ora indicato dall'onorevole Crispi circa gl'inconvenienti che nascerebbero dal proclamare le amnistie per via di legge e dietro le vive e passionate discussioni parlamentari, e mise in evidenza la suprema necessità di compiere questi atti d'oblio e di generale pacificazione non altrimenti che con decreto reale.

Ma, o signori, ancora in Italia dal 1848 fino ad ora si sono fatte dal Governo molte amnistie; e nessuna fu concessa con altra forma fuorchè con decreto reale. Ed anche quando nel 1861 si presentò una domanda al Parlamento per appoggiare presso il Governo la grazia di quell'individuo che si diceva essere il solo esule dalla terra italiana, se ne presentò forse la domanda in forma di legge di amnistia? No; si presentò unicamente una petizione perchè fosse invocata dalla clemenza reale il richiamo di quell'esule; e questa petizione così formulata, fu presentata dall'onorevole Brofferio, sottoscritta da altri moltissimi deputati. Ora, o signori, se si fosse allora stimato possibile di ottenere ciò che si chiedeva, mediante una legge di amnistia, credete voi che si sarebbe trascurato di avvalersi dell'iniziativa parlamentare per raggiungere questo scopo? Ma allora s'intese di rispettare, come oggi non dubito si rispetterà, la divisione dei poteri che nei paesi liberi è il più grande presidio della libertà.

Ed oggi, signori, vi è ancora un fatto di più, al quale ha accennato l'onorevole Crispi: questo fatto è il vostro voto del 22 marzo ultimo. Voi allora avete ritenuto che le condanne pronunziate per i fatti di Genova del 1857 coi quali si attentò a quello Statuto ed a quella dinastia che sono lo Statuto e la dinastia del regno d'Italia, siano tuttora permanenti, e conservino ancora tutti i loro effetti legali; e per questa ragione appunto annullaste l'elezione di cui allora si discuteva. Ora, ritenuta l'esistenza legale di quei reati e di quelle condanne non vi ha che un *decreto* di grazia o di amnistia che può cancellare gli uni ed annullare le altre.

Che se alcun dubbio avesse potuto rimanere sopra di ciò, questo dubbio, signori, non è più permesso dopo la disposizione letterale contenuta nell'articolo 830 del nuovo Codice di procedura penale, che è la legge comune e generale del regno. Questo articolo è così concepito:

« L'amnistia si concede *per decreto reale*, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio dei ministri. Essa abolisce l'azione penale

ed estingue le pene inflitte pei reati determinati *nel decreto reale*. »

Ora se v'ha una legge la quale confermando e spiegando l'articolo 8° dello Statuto ha dichiarato che l'amnistia non si concede che *per decreto reale*, è evidente che la Camera non potrebbe prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Cancellieri senza prima togliere di mezzo questa disposizione di legge, e stabilire come norma fondamentale del nostro diritto pubblico interno che l'amnistia non è più una prerogativa della Corona, la quale si concede per decreto reale; ma che a concederla occorre una legge alla quale debbono concorrere tutti i poteri dello Stato. Ma tutto questo ripugnerebbe, come avete udito all'articolo 8 dello Statuto, ed ai principii ed alle pratiche del diritto costituzionale più universalmente ricevuto in Europa.

Per queste ragioni io credo che la questione pregiudiziale opposta al progetto di legge presentato dall'onorevole Cancellieri sia conforme alla legge e che per conseguenza quella proposta di legge come contraria allo Statuto ed alla legislazione generale del Regno non voglia esser accolta, nè presa in considerazione dalla Camera.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Errante.

ERRANTE. Io mi era iscritto per parlare, ma vedendo ora che la questione è esaurita, avendo altri oratori parlato di questa materia, in modo che non farei, che ripetere i loro argomenti, per risparmio di tempo rinuncio alla parola.

CANCELLIERI. Comprenderà la Camera che nell'aver permesso che molti oratori parlassero contro, mentre il regolamento non ammette che un solo oratore a parlar contro, ho voluto piuttosto provocare una larga discussione affinchè avessi potuto anch'io meditare su quello che proponeva ed avere argomento a conoscere quanto ci fosse di reale nel dubbio sollevato intorno alla supposta invasione di prerogativa della Corona.

E qui protesto che non intendo che siano invasi dalla Camera i diritti della Corona, come intendo che non debbano essere invasi dal potere esecutivo i diritti della Camera.

Io non ammetto che per soverchio zelo debba dirsi che tutto appartenga alla Camera, come non ammetto che per opposto zelo debba dirsi appartenga tutto alla Corona. Ognuno de' poteri dello Stato ha i suoi limiti tracciati dallo Statuto; poichè la questione che ci resta praticamente a risolvere è di vedere prima se la legge da me proposta è un'amnistia, oppure un atto meramente legislativo; in secondo luogo, se dato pure che fosse un'amnistia sarebbe tuttavia il votarla nel potere del Parlamento, oppure sarebbe di esclusiva attribuzione della Corona.

Io mi occuperò a ragionare di questi esami, facendo astrazione da tutto ciò che riguarda considerazioni personali, perchè ritengo che anche l'onorevole Crispi non

abbia inteso muovere osservazioni pregiudicevoli sulla libertà del mio voto, e sui miei apprezzamenti. (*Segni di adesione per parte dell'onorevole Crispi*)

Senz'altro adunque mi accingerò come posso a confutare le obiezioni che mi si sono fatte dall'onorevole Basile e dall'onorevole Crispi e dal ministro della giustizia, e che sono state accennate evasivamente ancora dall'onorevole Errante. Tutti i loro argomenti poggiansi all'idea che a senso loro il progetto in esame contenga un'amnistia larvata. Ma su questo primo argomento vediamo se la legge che io ho proposto sarebbe in vero un'amnistia larvata. Probabilmente le preoccupazioni, oppure le illusioni che spiritualmente possono farsi sugli intendimenti supposti in chi propone una legge, intendimenti che non dovrebbero attribuirsi a chi si propone di provvedere universalmente e non singolarmente, avran potuto far credere che il mio progetto sarebbe un ritrovato per larvare un'amnistia che avrebbe un intendimento speciale, ma è questo un apprezzamento erroneo e mal fondato epperò conviene riportare la questione al punto di vista più elevato da cui prendo le mosse.

Nel caso adunque di avvenimenti politici diretti a cambiare la forma di un Governo, quando questi avvenimenti sono fortunati e cambiano di fatto la forma di Governo, potrebbe nascere la quistione se per il solo fatto di quella trasformazione politica, fossero mai cessati di diritto tutti i procedimenti che avrebbero potuto aver luogo per quegli avvenimenti che avrebbero attaccato precedentemente quella sovranità che più non esiste. In questo terreno nessuno dei miei contraddittori vorrà dire che non si possa sollevare cotale questione, chè anzi vorrebbero probabilmente sostenere che il solo fatto politico della decadenza di quella sovranità contro la quale gli avvenimenti ebbero luogo, faccia virtualmente cessare il carattere del reato in quegli avvenimenti.

Amnesso che così ragionerebbero, ed anzi che così abbiano avuto talvolta occasione di ragionare, ho diritto a chiedere che fossero logici nelle conseguenze, e prego gli onorevoli miei contraddittori a seguirmi nel mio ragionamento. Io pure ammetto e sostengo che il reato politico cessar debba di esser tale, col cessare di quella sovranità contro cui fu diretto; ma se pur troppo è vero tutto questo nella ragione legislativa, è tutt'altro che vero nella ragione giuridica: sorge necessaria la conseguenza del bisogno di una legge per dichiarare e sanzionare questo stesso principio, perchè costituzionalmente ed in un Governo costituito in tutto ciò che debbe essere, può dirsi che sia prima che fosse legislativamente dichiarato, nè tutto ciò che sia esatto per sostenersi nella ragione legislativa può dirsi tale nella ragione positiva; epperò, sino a quando non ci sia un atto legislativo il quale sanzioni quel principio che tutti abbiamo affermato, non si può dire positivamente che siano virtualmente estinte le con-

danne e cessati i procedimenti, e che la reclamata trasformazione giuridica nella condizione degli individui avvenga da sè e senza bisogno di provvedimento alcuno.

Nei Governi costituiti abbiamo un terzo potere, e questo è il potere giudiziario, il quale non può giudicare sulla ragione politica nè sulla ragione legislativa, ma è vincolato alla cieca e passiva applicazione delle leggi. Sino a che dunque una legge positiva non cancelli una legge anteriore, oppure non annulli gli effetti delle anteriori condanne, non può il potere giudiziario sostituire la propria ragione alla ragione legislativa, come farebbe qualora dichiarasse che gli avvenimenti politici nuovi, avendo trasformato lo stato politico, abbiano fatto cessare issofatto gli effetti delle condanne politiche. Altrimenti sarebbe lo stesso che riconoscere nel potere giudiziario quel potere che non ha e che appartiene soltanto al potere legislativo, cui solo è dato cancellare gli effetti delle leggi precedenti e provvedere in genere e sopra principii generali, mentre il potere giudiziario è vincolato a decidere sopra le leggi positive e farne applicazione sempre in casi concreti e speciali.

Ora, se verificato il caso della trasformazione politica dello Stato, ognuno sente nella sua coscienza che la ragione d'esistere delle condanne e dei procedimenti vien meno perchè è venuto meno l'ente contro il quale gli avvenimenti erano diretti, e quel che sente deve pronunciare la Camera, sia dichiarando virtualmente annullati i procedimenti e le condanne in parola, sia cancellando per nuova legge gli effetti delle preesistenti leggi.

Scegliete delle due l'una, e qualunque dichiarazione voi facciate, voi seconderete sempre l'oggetto che mi sono proposto, perchè voi, o accetterete la mia proposta, o respingendola, dichiarerete non essere necessaria alcuna legge speciale per dirsi che col fatto della trasformazione politica e pel fatto della cessazione delle sovranità che esistevano furono annullate issofatto tutte le condanne politiche. In qualunque modo, la coscienza vi dirà certamente che coloro che combatterono contro Governi che si opponevano all'esistenza del regno italiano, coloro che cooperarono per formare questo edificio nazionale che ci autorizza a star qui, la vostra coscienza vi dirà che costoro sono tutt'altro che delinquenti. E quando la vostra coscienza vi dice questo, non potete esitare a dichiarare con un atto legislativo che per effetto della presente trasformazione politica dell'Italia tutti gli avvenimenti ed i fatti contrari ai Governi che preesisterono non possono aver carattere di reato.

Riconosciuta l'imprescindibilità di questa dichiarazione, la cui mancanza influì molto nel voto emesso dalla Maggioranza nel 12 marzo, non puossi ragionevolmente affermare che simile dichiarazione non possa farsi dal potere legislativo, perchè sarebbe un atto che

rientra nel dominio della Corona e del potere esecutivo.

Leggendo il mio progetto di legge si comprenderà di leggieri che non si tratta mica di un'amnistia; ma soltanto di una dichiarazione legislativa, che valga a cancellare gli effetti di una legge preesistente, e questo non può farsi che in virtù di una nuova legge e non per decreto reale. Il Re può condonare la pena, ma non può dichiarare che un fatto caratterizzato come reato per legge, cessi dall'essere considerato come tale.

Conchiudo questa prima parte, o signori, col riportarvi al caso verificatosi, cioè alla trasformazione politica per considerare la sorte di quegli individui che si trovavano condannati, secondo la legge degli Stati cui appartenevano. Se voi sentite che costoro non furono mai colpevoli rimpetto all'Italia, e che anzi ne furono benemeriti cittadini, non solo voi dovete cancellare qualunque atto giuridico che potesse farli comparire come rei amnistiati, ma dovete dichiarare che gli avvenimenti loro attribuiti costituiscono atti di patriottismo e non di reato.

Ma è tempo di scendere sul terreno su cui mi hanno chiamato gli onorevoli preopinanti. Essi hanno detto che il mio progetto contenga una larvata amnistia. Ebbene, ammettendo per mera ipotesi che la fosse pure una legge di amnistia, scenderò a discutere su questo terreno per vedere se gli argomenti che mi si sono addotti contro, valgano a farmi smettere dalla proposta di legge. L'argomento principale che si è portato contro di me, tanto dall'onorevole collega Basile, quanto dall'onorevole Crispi e dal ministro guardasigilli, è poggiato al disposto del nuovo Codice di procedura penale. (*Interruzione del ministro guardasigilli*)

Poichè l'onorevole ministro m'invita a svolgere la questione sul campo del diritto costituzionale, lo seguirò volentieri.

Il nostro diritto costituzionale sta nello Statuto, ma se vogliamo parlare delle teorie costituzionali intorno alla questione che ci occupa, mi permetterò di far presente che per quel poco che possa intendere di questa materia, non mi è ignoto come siasi agitata forte questione in Francia relativamente al diritto di amnistia, se appartenga o no al capo del potere esecutivo, oppure al potere legislativo. E la questione si è fatta non mai negando al potere legislativo la facoltà di farla, ma per negare o affermare che possa farne uso anche il capo del potere esecutivo, basterebbe riscontrare M. Hello: *Du régime constitutionnel*, e Dupin: *Encyclopédie du droit (V. Amnistie)*, i quali negano recisamente al capo del potere esecutivo il potere dell'amnistia; basterebbe riscontrare in contrario Legraverend, Carnot, Béranger, Mangin e Leseyllier, i quali sostengono che possa, ma non che sia di facoltà esclusiva del capo del potere esecutivo, il fare leggi di amnistia. Hélie: *Instruction criminelle*, precisamente poi dichiara che sia meglio non parlarne e lasciare che il

capo del potere esecutivo possa nelle contingenze esercitare questo diritto per tacita delegazione del potere legislativo, perchè lo eserciterebbe, in questo caso, sotto la responsabilità ministeriale.

Ed è qui dove sta la differenza tra il diritto di grazia e quello di amnistia, perchè l'amnistia anche fatta dalla Corona, sarebbe sempre una legge, della quale sarebbero responsabili i ministri che l'avrebbero concesso, mentre in massima dubiterei si possa controllare o censurare l'uso del diritto di grazia, e farne responsabile il Ministero.

Dunque non si è fatta la questione nel senso di negare al potere legislativo la facoltà di far leggi di amnistia. Ed infatti Hélie conchiude in senso che possa tollerarsi nel capo del potere esecutivo l'esercizio della tacita delegazione del potere legislativo, intorno alla amnistia, appunto per quelle stesse vedute di prudenza addotte tanto dall'onorevole Crispi quanto dall'onorevole guardasigilli.

Il guardasigilli ha parlato del diritto costituzionale di Francia e d'Inghilterra, ed io pure mi permetterò di citare uno scrittore il quale ha trattato di proposito la materia delle prerogative reali in Francia ed in Inghilterra. Lorieux: *Traité de la prérogative royale en France et en Angleterre* sostiene che il Re non può rimettere la pena ad un solo accusato, prima che il giudizio abbia statuito sulla di lui colpevolezza, e molto meno può statuire in via di abolizione generale, a riguardo di tutta una classe di colpevoli.

Segue lo stesso scrittore a notare la differenza che avvi tra la grazia e l'amnistia.

« La grazia è una derivazione del potere giudiziario di cui è il correttivo e il compimento, perchè la grazia non suppone che un difetto de' giudicati in certi casi, e il bisogno di poter riparare agli inconvenienti che l'applicazione della legge può nei casi speciali fare sperimentare.

« Viceversa, l'amnistia si riattacca di sua natura al potere legislativo, perchè essa dispone per via di regolamento generale, sopra tutta una classe di delitti e di individui. » E più sotto, lo stesso autore soggiunge: « Al solo corpo legislativo è riservato il diritto di mettere all'oblio, senza procedimento e senza giudizio, tutti i crimini e tutti i delitti. »

Credo non essere stato tanto infelice nel dimostrare quali siano le opinioni, che su questa materia, tanto delicata, si possano mettere avanti, per dimostrare non essere vero che siasi negato nelle legislazioni straniere, e dagli scrittori anche stranieri al potere legislativo la facoltà di dare l'amnistia.

Mi si è parlato del diritto positivo, mi si è opposto una disposizione di Codice novello di procedura penale; ma, signori, per procedure penali io non intendo altro se non se il Codice che regola le forme in cui devono farsi i giudizi, e le grazie, e le riabilitazioni, ecc., ma non ho inteso mai che la forma vinca il merito, e

non ho inteso mai che un Codice, pella forma, possa influire nel senso di operare variazione su ciò che attacca i diritti fondamentali dei poteri dello Stato.

Contro di me io non accetto altre obiezioni, se non quelle che sorgono dallo Statuto.

Lo Statuto, o signori, segna il limite di tutti i poteri dello Stato, non il Codice di procedura penale, le cui disposizioni non possono seriamente opporsi come inducenti limitazioni di attribuzioni a quel potere legislativo, che ha facoltà di abrogarlo tutto quanto.

Lo Statuto così si esprime all'articolo 8: « Il Re può fare grazia e commutare le pene, » non ha mai detto che al re appartenga il far leggi di amnistia, che sono ben altra cosa della grazia e della commutazione di pena.

Pare che attualmente il mio discorso possa fare a taluno l'impressione che io metta avanti cose non mai dette, e pare che taluno si meravigli come possano queste discussioni farsi sul serio.

Eppure, o signori, credete voi che io non abbia pronta la migliore giustificazione di quello che sostengo, e che, piuttosto che cercare riscontro negli scrittori francesi ed inglesi e nella legislazione francese ed inglese, e piuttosto che trarre argomento, dal perchè si presentò o non si presentò altra volta una petizione, o dal perchè fu presentata dai tali deputati piuttosto che da altri, io non sia tanto sicuro di quello che dico da non potervi dimostrare che la mia proposta è costituzionalissima?

Credete voi che possa aversi migliore interpretazione dell'articolo 8 dello Statuto di quella che all'articolo 8 diede quello stesso illustre e magnanimo principe che lo largì? Non credo che vi possa essere interpretazione più autorevole di quell'articolo che il fatto proprio di quel Re che largì lo Statuto all'Italia.

Quando io adunque avrò dimostrato che re Carlo Alberto e i suoi ministri nel fare atti d'amnistia non credevano affatto d'avere un diritto proprio di prerogativa reale, ma di esercitare un diritto delegato dal Parlamento, tutte le questioni pregiudiziali e tutte le apprensioni scompariranno.

Ebbene, signori, io vi ricorderò che il 2 agosto 1848, in circostanze che ognuno di voi ben conosce, fu pubblicata la seguente legge:

« Il Senato e la Camera hanno adottato, e noi abbiamo sanzionato:

« *Articolo unico.* Il Governo del re è investito durante l'attuale guerra dell'indipendenza di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà quindi con semplici decreti reali e sotto la responsabilità ministeriale, salve le istituzioni costituzionali, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni. »

Dopo questa legge si pubblicò un decreto, 14 ottobre 1848, firmato Carlo Alberto, e contrassegnato dai ministri Pinelli e Di Revel i quali certo non erano

uomini che volessero pregiudicare i diritti della Corona. Il decreto dice così: « Valendoci (noti la Camera le parole della premessa) *Valendoci delle facoltà straordinarie attribuite al nostro Governo dalla legge 2 agosto prossimamente passato* abbiamo ordinato, ecc. — Articolo 1. Cesserà intieramente qualunque effetto delle sentenze pronunziate per fatti politici posteriormente al 1° gennaio 1821 sino alla promulgazione dello Statuto, salvi però i diritti che in conseguenza di quelle si fossero acquistati o devoluti ai terzi. »

Ebbene, signori, dove sono tutte le apprensioni per la temuta invasione delle prerogative reali, quando voi vedete che il re Carlo Alberto, quello stesso che dà lo Statuto, volendo fare una amnistia, non la fa per diritto proprio, ma bensì valendosi della facoltà deferitagli dal Parlamento? Il fondatore del nostro diritto costituzionale volendo dare un'amnistia dichiara non poterlo che per la delegazione straordinaria de' poteri legislativi fattagli dal Parlamento, e voi deputati della Camera elettiva negate alla Camera il diritto della iniziativa ed al Parlamento il diritto di far leggi di amnistia.

In quanto a me sarò sempre contento di avere adempiuto oggi al debito di cittadino, cercando di riparare una strana anomalia che da tutti si lamenta, ed al debito di deputato, sostenendo colla debolezza delle mie forze i diritti che appartengono alla Camera, senza menomamente invadere quelli della Corona. (Bravissimo! *a sinistra ed al centro*)

PRESIDENTE. È stato inviato un ordine del giorno firmato dai deputati Sineo, La Porta, e Speciale così concepito:

« La Camera, considerando che colla proclamazione del regno d'Italia, cessarono di aver efficacia le condanne politiche pronunziate contro coloro che cospirarono o insorsero contro i Governi precedenti, approva la questione pregiudiziale sulla proposta Cancellieri. »

Pongo ai voti prima di tutto la questione pregiudiziale degli onorevoli Basile e Crispi.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla questione pregiudiziale?

SINEO. È una nuova questione, non è la stessa.

ERRANTE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Errante per una mozione d'ordine.

ERRANTE. L'articolo 44 del regolamento dice che, trattandosi di una proposta di legge, ha diritto di parlare il proponente, poi un altro contro, e di nuovo il proponente per rispondere. Io credo che noi non possiamo discutere sull'ordine del giorno, perchè il medesimo includerebbe un'altra questione che non forma oggetto di quella proposta. Ove si trattasse che già fosse stata presa in considerazione, e si trattasse di

emendamenti, comprenderei, ma quando è questione soltanto di vedere, se una proposta di legge si debba prender in considerazione, io sono d'avviso che qualunque altra materia non possa formare oggetto della questione presente, per cui appoggio la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. E se anche il presidente deve dire il suo avviso, egli è questo: contro un disegno di legge che si svolge e si discute per prenderlo o non prenderlo in considerazione, non vi ha da discutere questione pregiudiziale separata e distinta dalla questione di merito. La questione pregiudiziale è evidentemente compresa nella questione di merito, in quella quistione cui ci richiama l'articolo 43 del regolamento. Comunque sia, è stata proposta una questione pregiudiziale, ed ora un ordine del giorno. Quest'ordine del giorno non fa che appoggiare la questione degli onorevoli Basile e Crispi. Sarebbe un'altra e maggiore contravvenzione al regolamento, che ammette un solo discorso contrario ad un disegno di legge da prendersi in considerazione. Non posso dare la parola nuovamente sopra una questione già trattata.

SINEO. Domando la parola per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. La nuova considerazione da noi addotta cambia il carattere e le conseguenze della questione pregiudiziale. Se si adottasse l'ordine del giorno che ho firmato in compagnia di alcuni miei amici, la Camera verrebbe a decidere che coloro che furono condannati per aver tentato di mutare gli antichi Governi d'Italia e condurci all'unità cui tutti aspiriamo, furono sciolti di pien diritto dalle antiche condanne, e conseguentemente non hanno bisogno di amnistia. Quanto a me, non intendo contrastare all'iniziativa parlamentare la facoltà di proporre un'amnistia; credo che sarebbe superfluo lo addentrarci in questa questione, quando si riconoscesse che lo scopo, cui mira l'onorevole Cancellieri è già raggiunto.

Mi parrebbe conveniente che la questione fosse discussa sotto questo aspetto.

PRESIDENTE. Io ritengo adunque che non si possa aprire la discussione su quest'ordine del giorno, che tenderebbe a motivare la questione pregiudiziale già discussa dagli onorevoli Basile e Crispi ed a cui ha replicato il proponente.

Nonostante, poichè l'onorevole Sineo insiste, porrò ai voti...

CORTESE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Parli.

CORTESE. Io prego l'onorevole presidente di mettere separatamente ai voti l'ordine del giorno e la questione pregiudiziale, poichè io ho ascoltato attentamente quello che hanno detto gli onorevoli Crispi e Basile, e mi pare che le loro ragioni in sostegno della questione pregiu-

diziale non siano interamente conformi a quelle che si contengono in questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Abbia pazienza l'onorevole Cortese; ma io vado più in là. Io credò che non si debba votare su questo ordine del giorno, ed è appunto su questo che intendeva di consultare la Camera.

Domando dunque alla Camera, se intenda che si debba discutere e votare quest'ordine del giorno che motiva una questione pregiudiziale, mentre il regolamento non ammette che un solo discorso in contrario.

Chi crede che si debba discutere e votare si alzi.

(La discussione e votazione non sono ammesse.)

LA PORTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Perdoni. Tutte le volte che il presidente non si trova d'accordo con chi fa un'istanza, è suo dovere di consultare la Camera. L'onorevole Sineo ha inviato alla Presidenza un ordine del giorno che conclude con una questione pregiudiziale motivata; io ritengo che in questo caso non si possa dar la parola per sviluppare e per motivare una questione pregiudiziale; e poichè l'onorevole Sineo era d'opinione contraria, ho consultato la Camera, e la Camera ha determinato che dell'ordine del giorno non se ne doveva parlare.

SINEO. Dichiaro che voterò la questione pregiudiziale unicamente pei motivi che sono adottati nell'ordine del giorno che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione pregiudiziale contro la proposta dell'onorevole Cancellieri.

(È approvata.)

DISCUSSIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO BOGGIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Boggio per modificazione degli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale nelle parti che riguardano l'amnistia.

La parola è al deputato Boggio.

BOGGIO. Nell'imprendere a svolgere brevemente le ragioni della mia proposta sento oggi di avere addosso non una, ma almeno tre disgrazie, perchè, lasciando anche a parte quella della salute, mi avviene di entrare in una discussione che ha qualche analogia con quella che ha occupato finora la Camera, dopo che ho già dovuto consacrarvi più che tre ore. Mi succede inoltre di entrarvi per isvolgere una proposta, la quale nella opinione di chi la guarda superficialmente può aver perduto assai della sua utilità pratica dopo il voto che testè diede la Camera.

Certo se nel fare la mia mozione io fossi stato persuaso da considerazioni di opportunità personale o di tempo, oppure da ragioni di partito, se in una parola lo scopo della mia proposta fosse stato quello di concorrere ad impedire che venisse accolta la proposta Cancellieri, ormai si potrebbe dire che il fine è già rag-

giunto. Ma lo scopo che mi sono prefisso è molto più elevato ed è tale che è degno tuttavia della vostra considerazione e delle vostre deliberazioni, e spero ne sarete interamente persuasi. Però quando ho detto che oggi aveva addosso tre disgrazie, doveva dir quattro.

Io era venuto in questa discussione, sperando di far oggi pompa di una grande erudizione storica e legislativa sull'origine delle amnistie, sulla differenza fra la grazia, gli indulti e l'amnistia, in modo da convincervi che qualche volta i libri li so leggere e studiare anche io; ma che volete? Dopo i discorsi dell'onorevole Basile, dell'onorevole Crispi, e più specialmente dopo quello dell'onorevole Guardasigilli io non farei che ripetere men bene ciò che assai meglio fu detto da loro se di nuovo mi avventurassi sul campo giuridico.

Io quindi restringerò la mia questione proprio nei suoi minimi termini.

Credete utile sì o no che uno Stato abbia contemporaneamente questi due mezzi di azione sulle conseguenze dei reati politici che si chiamano, l'uno la grazia e l'altro l'amnistia? Ecco, secondo me la questione.

Quelli che credono che la società è abbastanza armata, quando ha il diritto di grazia, devono applaudire agli autori degli articoli 834 e 835 del nuovo Codice di procedura penale, i quali, facendosi ad un tratto inventori, scoprendo ciò che era sempre rimasto oscuro a tutti i legislatori del passato, come ai legislatori dei tempi moderni, ai legislatori dei Governi repubblicani, come a quelli degli Stati monarchici, si sono un bel di immaginati che grazia ed amnistia avessero ad essere a un dipresso la medesima cosa, in guisa che dovessero in seno alla società funzionare al modo medesimo, e, partendo da questo concetto, hanno in due articoli del Codice di procedura penale parlato d'amnistia e di grazia, hanno determinato a un dipresso le stesse condizioni per l'una e per l'altra, e soprattutto hanno attribuito all'una ed all'altra gli stessi effetti.

Io mi associo alle giuste osservazioni dell'onorevole Cancellieri, allorchè vi diceva: quando mai si è visto che un Codice di procedura penale, il quale deve determinare le forme dell'azione pubblica o privata, venga definendo e regolando l'amnistia?

Egli ha pienamente ragione; voi avete un bel leggere e rileggere i Codici antichi ed i moderni, quelli del nostro paese e quelli degli altri popoli, ma non vi troverete mai questo sconcio.

Era riservata agli anonimi autori del nostro Codice di procedura penale questa gloria d'introdurre una innovazione la quale pugna a un tempo contro i principii di ragione e contro tutta la tradizione storica!

Nè fu questa la sola novità, strana e inesplicabile di questi pseudo-legislatori. Voi passereste di meraviglia in meraviglia se l'opportunità mi consentisse una rassegna, anche rapida e superficiale, del nuovo Codice di processura penale...

Basti un esempio, oltre a quello di cui più specialmente dobbiamo intrattenerci.

Voi sapete, onorevoli colleghi, come una delle più splendide conquiste del moderno diritto criminale sia la oralità dei dibattimenti.

Il criterio del giudice deve formarsi oggi, non più sulle mute risultanze delle tavole processuali, compilate nel silenzio e nel mistero, ma vuol essere attinto dalla discussione parlata, dal contrasto vivace ed attuale del contraddittorio delle parti.

Or bene, un articolo del nuovo nostro Codice di procedura penale prescrive che le questioni da proporre ai giurati si desumeranno dall'*atto di accusa*, cioè dal *processo scritto*!

Così, quando innanzi ai giurati si sarà lungamente discussa una causa, sentendo numerosi testimoni per iscoprire dalle loro dichiarazioni orali la verità, si dovranno proporre ai giurati le questioni, non già secondo le risultanze del dibattimento orale, ma secondo le risultanze del processo scritto. Che cosa diventa l'oralità con tale sistema? Qui è il caso di dire, non più *ab uno*, ma *a duobus disce omnes*... Confondendo insieme l'amnistia e la grazia, decretando che quando taluno ottenga un'amnistia, rimarrà pur sempre colpito per cinque anni da incapacità civile e politica, sapete che cosa hanno fatto i nostri pseudo-legislatori? Hanno abolito l'amnistia, come hanno abolito l'oralità con quell'altra novità che vi ho ricordata.

La ragione d'essere dell'amnistia, ve lo provano le sue stesse origini storiche, è nella necessità per lo Stato di aver un mezzo efficace di ricondurre la calma negli spiriti, e di fondare una pace durevole, dopo le grandi commozioni intestine.

Il primo esempio di amnistia, voi lo trovate in Grecia, dopo la cacciata dei trenta tiranni da Atene; e il suo nome stesso vi rivela tale sua genesi.

Poi ne riscontrate esempi numerosi nell'epoca romana, poi in tutti gli Stati moderni, e sempre essa corrisponde al bisogno di stendere, dopo una qualche viva e grande commozione politica, un velo di oblio sul passato; di vero oblio, non di un perdono umiliante; di oblio, il quale permetta a coloro che ieri erano proscritti, e che mai s'inclinerebbero a domandare grazia, perchè convinti sempre di aver bene operato, anche compiendo quegli atti, pei quali furono condannati, di ridiventare cittadini liberi e di recuperare il pieno godimento dei diritti civili e politici.

La ragione dell'amnistia deriva da un principio di pubblica convenienza.

Non possiamo e non dobbiamo dimenticare che, se il principio informativo della società deve essere principalmente il principio di giustizia, non sempre basta questo principio, da sè solo, a tutti i bisogni sociali.

L'uomo è in società per ottenere la sua conservazione e il suo perfezionamento; il che viene a dire, in

altri termini, che la società deve assicurare il benessere dell'uomo.

Il benessere non potrà mai ottenersi senza la giustizia, o con offesa di questa, ma la sola giustizia astratta ed ideale non può bastare alla felicità umana.

Di qui la coesistenza di due principii: del principio di giustizia e del principio di utilità; questo secondo subordinato al primo.

E di qui la necessità per il potere sociale di avere ad un tempo il diritto di grazia, che risponde al principio di giustizia, e il diritto di amnistia, che risponde al principio di utilità.

Accade ciò per le imperfezioni di qualunque civile consorzio; accade per le imperfezioni naturali e congenite dell'uomo, e di tutto ciò che dall'uomo deriva, che mai la vera, l'assoluta giustizia si possa attuare dai Governi.

Infinite sono le cause di perturbazione nell'attuazione della giustizia sociale.

Ora è la difficoltà di scoprire il vero, e così la possibilità dello errore nei giudizi: ora la difficoltà, anzi la impossibilità di commisurare esattamente la pena al grado di danno sociale realmente avvertatosi ed alla imputabilità morale dell'agente, anche la necessità di tener conto del pentimento, del ravvedimento del colpevole, per distinguere così i malfattori indurati e incorreggibili, dai delinquenti accidentali, disgraziati più che colpevoli, anche questa necessità concorre colle altre cause sopraricordate a render sempre più malagevole nei singoli casi la retta applicazione della legge penale, e la equa attuazione della giustizia sociale.

Si fu precisamente per provvedere a questa diversità di casi e di circostanze, che in tutte le legislazioni, a fianco della giustizia punitrice, vediamo sorgere il diritto di grazia.

Per mezzo del diritto di grazia, saviamente esercitato il potere sociale corregge quanto possa esser di troppo aspro e duro nell'azione della giustizia punitrice, senza che ne soffrano la maestà delle leggi, la autorità delle istituzioni sociali, o la efficacia dei giudicati.

Ed appunto perchè il diritto di grazia ha questo scopo, e prende le mosse da riguardi di umanità, in guisa che si esercita in ragione, ed a favore del condannato, esso può logicamente e giustamente andare soggetto a restrizioni, e rimaner subordinato a certe condizioni.

È nell'interesse personale dello accusato che la pena viene diminuita, o condonata, dunque non è ingiusto pretendere che esso domandi la grazia, e non è ingiusto, anche quando gli sian rimesse le conseguenze penali della sua condanna, il lasciarlo tuttavia per alcun tempo colpito di incapacità civile, come supplemento quasi di espiazione.

Ma quando, per mezzo del diritto di grazia, si è provveduto alla più equa applicazione possibile del principio di giustizia verso l'individuo, si sono fatte

salve le ragioni dell'umanità, si è provveduto a tutto?

La società è abbastanza armata?

Ha tutto ciò che le occorre per provvedere convenientemente ad ogni possibile contingenza?

In qualunque Stato, e presso i popoli liberi più che altrove, sono possibili commozioni e moti politici che turquino la quiete pubblica. Gli autori di essi credono far opera buona e patriottica tentando novità, dalla quale sperano migliorate le condizioni della patria. Sconfitti fuggono. Al tentativo abortito tengono dietro necessariamente processi e condanne. Lo richiede la sicurezza dello Stato. La impunità, in simili casi, lo avvierebbe infallibilmente all'anarchia.

Avremo così un numero più o meno considerevole di cittadini, quali nelle carceri, quali in esilio. Avremo molte famiglie in lutto: avremo conseguenze fatali, una massa di odii e di rancori, perchè i vinti non si sentono colpevoli d'altro che di non esser stati i più forti.

È questa certamente una dolorosa condizione di cose, ma inevitabile. Così vuole la necessità sociale.

Ma dovrà essa durare eternamente?

È passato alcun tempo. Le passioni allo interno si sono calmate. Lo Stato è tranquillo, il Governo è forte, esso sente di avere con sé la coscienza pubblica, e di non dover omai più temere le improntitudini di qualche malcontento, o di qualche illuso.

Perchè non si apriranno le carceri, perchè non si porrà fine all'esiglio per coloro che le precedenti commozioni politiche aveano colpiti di processo, di condanna?

Non solamente la giustizia e la umanità lo consigliano, ma si ancora il pubblico interesse.

La presenza dello stato di quei proscritti, non è più un pericolo. Invece lo può essere la loro lontananza.

Le proscrizioni politiche circondano sempre dell'aureola del martirio coloro che ne sono colpiti. Agli occhi delle moltitudini essi appariscono vittime infelici e commiserande dell'abuso della forza. Il fatto stesso del tenerli lontani, fa credere che vicini essi sarebbero temibili, e crea così in lor favore un prestigio fallace ed ingannevole che nuoce alla stabilità, o almeno all'autorità morale del Governo costituito, se non alla sua sicurezza. Epperò il più interessato a fare che, se sia possibile, mai sianvi proscritti politici, è il Governo stesso.

Ma, o signori, è mediante la grazia che si faranno cessare le conseguenze delle condanne politiche?

La grazia dev'essere domandata dal condannato, la grazia ha il carattere di una concessione generosa, che a mero titolo di umanità gli vien fatta; la grazia estingue la pena, ma lascia sussistere molte altre conseguenze della condanna...

È a queste condizioni che un proscritto politico può accettare di rientrare in patria? di riconciliarsi col Governo? di smettere i rancori e le recriminazioni?

Il legislatore otterrà il suo scopo, quando dica ai

proscritti politici: il vincitore perdona ai vinti; egli riapre loro le vie della terra natale: però essi dovranno riconoscere il diritto del più forte, dirsi pentiti, domandar perdono: a questi patti potranno tornare: ma per cinque anni saranno colpiti d'incapacità civile e politica, saranno al bando di ogni pubblico ufficio, saranno interdetti da ogni partecipazione alla cosa pubblica... E così quando per le vie della città passeggino per avventura contemporaneamente due graziati, l'uno che in una rissa avea stesa la mano sul suo simile, e al quale fu condonato un residuo della pena, perchè uccise nell'impeto dell'ira; l'altro che fu colpevole di avere prematuramente creduto alla repubblica: la gente, in veder passare l'omicida e l'ex-repubblicano diranno: ecco due interdetti, non elettori, nè eleggibili nè l'uno nè l'altro, esclusi entrambi per cinque anni da ogni pubblico ufficio, naturalmente e perchè entrambi del paro colpevoli... (*Movimenti*) ditemi, onorevoli colleghi, non sarebbe questo il massimo degli assurdi?

Eppure tale è la condizione di cose che ci hanno fatto i nostri pseudo-legislatori pareggian lo agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale la grazia all'amnistia!

Oh! certo non era possibile falsare più di quanto essi lo abbiano fatto, il senso politico e il senso morale di questa grande istituzione, raccomandata a noi dalla costante e universale tradizione dei popoli antichi e moderni, delle generazioni passate e presenti: di questa grande istituzione chiamata *amnistia* dai Greci, appunto per significare coll' *a* negativo, e la voce *memoria*, essere suo scopo e suo effetto quello di stendere il velo dell'oblio sul passato, e mediante questo farmaco efficace della dimenticanza d'ogni precedente gara o discussione, rimarginare le ferite delle lotte cittadine, ricondurre la calma negli spiriti, lo affetto nei cuori e la concordia nelle volontà...

Che se questa veramente è, come niuno sembrami possa ormai dubitarne, la vera ragione d'essere dell'amnistia, discende da questa premessa evidente ed irresistibile la necessità di correggere, nel modo che ho proposto, gli articoli 834 e 835 del nuovo Codice di procedura penale.

Senonchè già mi parve presentire contro tale mia proposta due generi di obiezioni le quali forse verranno in seguito formulate con maggiore insistenza, cosicchè non sarà inopportuno che io me ne preoccupi fin da ora.

A quanto sembra la mia proposta pare agli uni troppo semplice e modesta, mentre invece altri già l'accusa di esser intemperante ed eccessiva; per questi essa vuole spingersi troppo innanzi; per quelli rimane troppo indietro.

Modificati questi due articoli di legge nel modo che vi ho proposto, la conseguenza pratica sarà questa che d'ora innanzi si potrà accordare l'amnistia in Italia, come si è sempre accordata fino al 31 dicembre

1865, e come si è accordata in tutti i paesi civili del mondo.

Ma l'onorevole Cancellieri pensa che nelle condizioni nostre attuali, il concedere l'amnistia per decreto reale, sia una diminuzione delle prerogative del Parlamento, ed una esagerazione di quelle della Corona. Amnistia significa cancellare l'esistenza del reato, diceva egli: significa dichiarare che quel tal fatto che fu l'oggetto di un procedimento o di una condanna, non è reato; ora il dichiarare, se un atto sia o no reato è evidentemente compito del potere legislativo.

Quando l'onorevole Cancellieri ci dice che è ufficio della legge il dichiarare quali azioni sieno punibili e quali no, che la legge sola può dichiarare quali fatti debbano cadere nel novero de'reati, e quali esserne esclusi, egli ha pienamente ragione, anzi è questa la vera garanzia della libertà personale.

Guai ai cittadini di uno Stato, quando non dalla legge ma dall'arbitrio del potere dipendesse il dichiarare da da oggi in domani delitto o crimine ciò che ieri non lo era!

Ma quando poi l'onorevole Cancellieri soggiunge che l'amnistia equivale a questo, e che ha cotesta significazione, me lo perdoni l'onorevole Cancellieri, egli cade in equivoco e dimentica ciò che certamente sa benissimo, e che all'occorrenza insegnerebbe a me. Egli dimentica ciò che io vi rammentava poc'anzi, che l'amnistia non venne già introdotta per dichiarare se i fatti commessi dagli amnistiati sono per lor medesimi buoni od irrimproverevoli; non fu questo mai il significato dell'amnistia.

Se essa dovesse intendersi così, nessun Governo la darebbe mai, perchè non potrebbe amnistiare gli altri senza condannare se medesimo.

Il significato dell'amnistia per quelle ragioni di pubblica convenienza, che io vi ho accennate, fu sempre questo, che coll'amnistia si dice: non vogliamo più ricordarci di quello che è accaduto; quello che è stato è stato; non se ne parli più; aiutiamoci tutti a vicenda per dimenticare il passato, e per camminare innanzi concordi verso l'avvenire.

Questo è il carattere dell'amnistia.

Dunque all'amnistia non si può fare il rimprovero che le moveva l'onorevole Cancellieri: essa non dice la ribellione, la sommossa non è un reato. Essa dice: non voglio più ricordare, e non voglio che alcuno più mai ricordi che è accaduta una ribellione, una sommossa.

Non è a meravigliare se, avendo preso le mosse da questi principii, l'onorevole Cancellieri abbia poi ripetute le moltissime volte che l'amnistia è un'emanazione del potere legislativo; che l'amnistia è un atto legislativo, e che la grazia è una derivazione del potere giudiziario. Certamente voi avete compreso benissimo, onorevoli miei colleghi, che questa era una petizione di principii; era un dare per deciso quello appunto di che si stava discutendo.

Anzitutto non è vero che la grazia emani dal potere giudiziario. Il potere giudiziario non ha altra missione fuor quella di applicare la legge: e deve applicarla quale è.

La grazia è invece una mitigazione, una modificazione della applicazione della legge: e appunto perchè tale non può essere esercitata, come infatti non è, nè mai fu, dal potere giudiziario, ma sì invece è una delle prerogative sovrane.

L'amnistia non può avere una competenza diversa.

Il dire che essa è una emanazione legislativa, è dire qualche cosa di sibillino, di cui neppur è facile dare un'acconcia spiegazione.

Forse l'onorevole Cancellieri ha voluto significare con ciò, che nella opinione sua l'amnistia non debba concedersi dal principe, ma sempre quando ne occorra il bisogno, debba proclamarsi e sancirsi per legge. Ossia egli non vuole le amnistie per decreto reale, le vuole per legge.

A questo rispondo che tale sua opinione non si può giustificare nè storicamente, nè razionalmente.

Storicamente, egli m'insegna che in tutti gli Stati monarchici, non solo, ma finanche nei paesi retti a repubblica le amnistie furono attribuite sempre al potere esecutivo.

Razionalmente, il carattere e lo scopo dell'amnistia dimostrano ch'essa deve emanare dal potere esecutivo, perchè si tratta di apprezzare le ragioni di politica convenienza le quali sole ne determinano l'opportunità.

Ma c'è di più, onorevoli miei colleghi. Credete voi possibile un'amnistia per legge in un paese costituzionale? In un paese che ha una rappresentanza, la quale si compone di deputati che appartengono alle varie opinioni esistenti nello Stato?

L'amnistia è il farmaco che deve sanare le piaghe delle discordie cittadine: deve sanarle mediante un reciproco assoluto oblio del passato; deve sanarle mediante una sicura cordiale riconciliazione.

A tal fine essa si propone di stendere un velo sul passato; non se ne deve più parlare: non ci saranno più nè vincitori, nè vinti, nè proscrittore, nè proscritti: i dissidi, le lotte, con tutte le loro cause, e con tutte le loro conseguenze dovranno essere dimenticate da tutti: per modo che, proclamata l'amnistia, tutti possono riabbracciarsi concordi, senza iattanza gli uni, senza umiliazione per gli altri, come se mai le passate discordie avessero esistito.

Ebbene, nel sistema dell'onorevole Cancellieri, e secondo l'opinione di coloro che vorrebbero le amnistie per legge, sapete come si farebbe per ottenere questo oblio, questa dimenticanza piena, cordiale, assoluta?

Verreste innanzi al Parlamento con un progetto di legge!

Oh! Il bel modo veramente di evitare le improntitudini dei forti, e di risparmiarne la umiliazione ai vinti!

Come farete per impedire che si sollevi una discussione disgustosa, irritante?

Come lusingarvi che in un'Assemblea numerosa tutti riconoscano unanimi la convenienza dell'amnistia e tutti siano ugualmente soddisfatti e del momento di concederla, e del modo di darla?

Se l'amnistia sarà piena ed assoluta troverete qualche pauroso che vorrà imporre limitazioni e riserve: se l'amnistia sia condizionale, o limitata, sarà chi vi domanderà di farla larga e piena.

Le recriminazioni passionate, i vanti superbi, i rimproveri umilianti sono pur troppo inevitabili in simili discussioni.

E così mentre lo scopo dell'amnistia dovrebbe essere quello di far dimenticare il passato, voi lo evocarete vivo e ardente più che mai in mezzo ad un'Assemblea politica: voi cironderete questa evocazione di tutti i pericoli di una discussione di partito: voi riaprirete, a pretesto di rimarginarla, la piaga delle discordie cittadine; voi darete nuovo campo alle preoccupazioni reciproche, allè recriminazioni, ai rimproveri, alle umiliazioni...

E sarà da una discussione di questo genere che dovrà uscir la legge della umiliazione e dell'oblio, la legge di amnistia! (*Movimenti*)

Oh! Il vostro senno, la vostra esperienza, la vostra coscienza vi dicono meglio che non la parola mia, che l'amnistia non può essere l'opera del Parlamento; cosicchè se c'è paese in cui mai l'amnistia si possa dare per legge, è precisamente quel paese che abbia istituzioni libere, che abbia una rappresentanza nazionale.

Quanto a coloro i quali dicono che la mia proposta va troppo in là, i loro argomenti si riducono sostanzialmente a due.

Anzi tutto si dice che con questa proposta si vulnera lo Statuto, poichè è lo Statuto che regola il diritto di grazia.

Io veramente non ho saputo rendermi ragione della serietà di quest'obbiezione.

Sta bene che a tenore dello Statuto alla Corona ossia al Re si appartiene il pieno e libero esercizio del diritto di grazia e per conseguenza del diritto d'amnistia.

Ma la mia proposta tende forse a diminuire questa prerogativa?

Con essa io vi domando di modificare due articoli del Codice di procedura i quali hanno reso meno efficace l'amnistia.

Se qualcuno offende la prerogativa, e lo Statuto, non son io quello certamente, ma sì piuttosto furono gli autori anonimi dei due famosi articoli.

Il nuovo Codice è che nega alla amnistia una parte della efficacia che sempre ebbe: io gliela restituisco tutta. Io intendo che il principe abbia libera l'azione secondo gli dettino la coscienza, e lo interesse del paese, nei singoli casi di amnistia: io domando che l'amnistia sia liberata dalle nuovissime pastoie che per

la prima volta nell'anno di grazia 1866 la vorrebbero avviluppare.

O forse io vi chiedo per questo di modificare pur una virgola, od una sillaba dello Statuto? Io trovo un Codice di procedura criminale i cui autori facendo, ciò che troppo facilmente avviene che faccia ogni uomo che si trovi avere pienezza di poteri, esorbitarono invadendo anche la regione dell'amnistia che mai da che mondo è mondo formò oggetto di Codice di procedura criminale; propongo alla Camera di correggere questo abuso, modificando i due articoli del nuovo Codice nei quali si contiene.

Che ci ha a far qui lo Statuto? O forse che la Camera se trova nel Codice criminale un articolo assurdo non ha facoltà di modificarlo? O modificandolo attenta alle prerogative della Corona? Credo che tutti voi mi abbiate come uno fra i deputati più monarchici e dinastici che seggono in questo Parlamento, ma appunto per questa mia fede monarchica e dinastica io mi spavento di ogni esagerazione che prenda a pretesto il nome o le prerogative della Corona.

Non amo chi è realista più del Re, perchè il vero modo di rovinare le istituzioni ed i principii è di esagerarli.

Rimane che io mi occupi dell'altra obbiezione che dissi potersi muovere alla proposta mia, e là quale ha un certo carattere pratico di verità.

Essa consiste nel considerare la mia proposta come un mezzo di rendere quandochessia eleggibile al Parlamento Giuseppe Mazzini, precisamente come sarebbe accaduto, se si fosse accolta la proposta dell'onorevole Cancellieri.

Confesso che la mia proposta può portare a questa conseguenza, se non nell'ordine Giobertiano del reale almeno nell'ordine Rosminiano del possibile (*Si ride*), perchè una volta che si sia restituito all'amnistiato il suo carattere primitivo che consisteva in questo che, data l'amnistia cessi ogni incapacità negli amnistiati, non è dubbio che il Mazzini diventa eleggibile il giorno in cui il Governo del Re creda opportuno di amnistiare.

Corre però anzitutto fra le due proposte, quella dell'onorevole Cancellieri e la mia, una capital differenza.

Con quella l'amnistia era data, *ipso jure*, dal dì in cui fosse divenuta legge la proposta. Invece la mia mozione lascia al Governo intera la libertà d'azione, e con essa la responsabilità di quanto faccia o non faccia.

Del resto la mia iniziativa fu determinata da ragioni astratte ed assolute di giustizia e di convenienza sociale: e spero averne data sufficiente dimostrazione alla Camera.

Quanto alla opinione mia circa la eleggibilità del Mazzini, la conoscete. Ho combattuta l'elezione di Messina per ragioni legali specialmente ed anche per taluni motivi di convenienza politica i quali ho preferito lasciar indovinare in parte al vostro senno poli-

tico, anzichè svolgerli troppo apertamente. (*Movimenti*) E sono sempre più convinto che la Camera operò con molta saviezza annullando allora quella elezione. Ma non è a credere che quelle ragioni legali e politiche di annullamento debbano durar sempre.

Il Governo deve avere libertà di azione. A lui il giudicare quando possa senza inconvenienti, ed io gli auguro che sia il più presto possibile, concedere l'amnistia anche a Giuseppe Mazzini, in guisa che egli ricuperi la pienezza dei diritti politici e civili.

Non so se egli sarà impaziente di usarne, e dovremmo anzi arguire il contrario da taluna sua recente dichiarazione: ma checchessia di ciò, importa che il Governo abbia libertà d'azione, in fatto di amnistia, importa che essa sia richiamata ai suoi veri principii, dai quali deviaronla gli autori degli articoli 834 e 835 del nuovo Codice.

A niun patto io potrei rassegnarmi a vedere sformata la legislazione penale del mio paese e disarmato lo Stato di un rimedio che credo non dirò solo utile, ma necessario. Imperocchè, se io non amo esagerare il valore della tradizione quando però un fatto si riproduce costante nella successione dei secoli e presso tutti i popoli civili, esso porta per ciò stesso con sé il carattere evidente della necessità, e non può non essere la manifestazione della coscienza universale; o vorrà almeno, per paura di trovarsi qui un giorno seduto a fianco Giuseppe Mazzini, respingere una proposta della giustizia e convenienza della quale io non credo ormai come possa dubitarsi?

Sarebbe questa una strana e colpevole esagerazione dello spirito di parte; e come ho detto già nulla essere di più nocivo alle istituzioni ed ai principii, quanto la esagerazione loro, così dico che nulla è più fatale anche alle parti politiche, perchè essa costringe gli uomini di buona fede a separarsi da loro.

Sia pur dunque che l'effetto pratico della mia proposta possa anche essere questo di aprire il Parlamento a Mazzini: non deve alcuno trovare in ciò un motivo di respingerla. Io poi meno che altri potrei preoccuparmene, perchè da assai tempo desidero, e l'ho detto già in più occasioni, che l'Italia non conti più fra i suoi figli alcun proscritto. L'ho detto più specialmente in una celebre discussione fin dal marzo 1861, e vi chiedo venia di ricordarvi le mie parole d'allora, affinchè sia sempre meglio dimostro che le mie dichiarazioni di oggi non sono figlie della opportunità, ma sì di convinzione antica e profonda.

Nella tornata del 27 marzo 1861 discutendosi la questione romana, nel rispondere all'onorevole Ferrari, allora nostro collega, io così mi esprimeva:

« Vi fu un momento in cui sembrò all'onorevole Ferrari che quasi egli dovesse esitare a pronunciare un nome in questo recinto, e, dopo d'averlo pronunciato, egli fece il rimprovero al paese, al Governo, alla nazione d'aver timore quasi di questo nome, mantenend

la sentenza di condanna che ha colpito colui che lo porta. Or bene, io, per parte mia, mi sono invece rallegrato che l'onorevole Ferrari abbia fatta quell'allusione, abbia pronunciato quel nome, abbia mosso quel rimprovero; imperocchè io divido l'opinione in altra circostanza espressa dentro questo recinto dall'onorevole Brofferio; io credo che l'Italia e tutti gl'Italiani hanno contribuito a farla, perchè finanche i nostri passati errori hanno giovato a produrre i successi ed i vantaggi presenti. Ed io app'audivo quest'unità che si sta formando, perchè quest'unità deve fare la nazione così forte, che, grazie ad essa, fra breve non vi sarà più in tutta Italia un solo italiano proscritto, come in tutta Italia non vi dovrà più essere un sol uomo non libero.»

Voi troverete naturale, onorevoli miei colleghi, che avendo io manifestato fino da quell'epoca questi sentimenti, ai quali credo essermi serbato fedele, io creda oggi impegnata la mia coscienza, a domandare al Parlamento che ripari un così grave errore qual si fu quello commesso dai novissimi autori del nostro Codice di procedura penale; e certamente non mi dorrei, se un vostro voto, accogliendo la mia proposta, mentre correggerà questo errore, renda anche più sicuro e vicino il giorno in cui l'Italia non abbia più alcun proscritto fra i suoi figli. (*Benissimo!*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel discorso che ho poc'anzi avuto l'onore di fare alla Camera, io ho detto essere tradizione costituzionale del diritto pubblico europeo il considerare la facoltà di concedere amnistia come una prerogativa che il re esercita secondo i casi e le circostanze, con la sua prudenza e la sua saviezza. Mi è parso, signori, che l'onorevole Cancellieri nella sua replica abbia dubitato di questa asserzione, invocando l'autorità di taluni scrittori che hanno sostenuto un'opinione contraria. Ma io non ho taciuto questa discordanza di opinioni, ed ho fra l'altro ricordato come in Francia nel 1834 siasi elevata e lungamente dibattuta questa questione nel Parlamento; se l'amnistia, cioè, fosse come la grazia una prerogativa esclusiva della Corona, ovvero se il concorso del Parlamento fosse necessario per accordarla: ed ho rammentato come la maggioranza di quella assemblea accolse quel voto appunto al quale voi pure avete dato pur ora il vostro suffragio. Epperò nel periodo di vita costituzionale di quella nazione le amnistie furono sempre concesse per decreto reale. Non ve ne ha che una sola votata per legge, ed è quella del 12-14 gennaio 1816; ma quella non fu vera amnistia, ma piuttosto legge di bando e di proscrizione, un vero *bill d'attainder* contro un certo numero di persone che si vollero bandire dal regno, al quale atto per minore responsabilità si credette utile di associare gli altri poteri. E non pertanto nella Camera dei pari fu espressamente dichiarato che « la comunicazione precedente, la discussione e la deliberazione comune di quell'atto di amnistia erano state

dalla parte di sua maestà una bontà tutta gratuita; perchè (notate), al re solo, senza dipendenza e senza divisione, appartiene il diritto di amnistia, e perchè questo diritto era essenzialmente inerente alla Corona, ed essa poteva esercitarlo come meglio le piaceva, sia da sè sola, sia associandovi il concorso delle due Camere. » E fu proposto ed adottato che la Camera ringraziasse il re di averla associata all'atto di clemenza contenuto nella legge di cui si trattava.

Lo stesso sistema di fare e grazia ed amnistia per solo decreto reale è prevalso finora senza discussioni in Italia. L'onorevole Cancellieri ricordò che Carlo Alberto nel 1848 nel pubblicare un'amnistia si riferì ai pieni poteri che gli erano stati delegati; ma è caso unico questo; ed è pur uopo notare che in quell'atto ben altre disposizioni si contenevano relative perfino a' diritti privati e ai patrimoni degli amnistiati. Ma, ad eccezione del preambolo di quel solo decreto, dal 1848 fino al 1865 le moltissime amnistie che sono state concesse, lo furono tutte per decreto reale, e tutte con l'indicazione e la considerazione: « visto l'articolo 8 dello Statuto. »

Però, signori, io debbo essere conseguente a questi principii. Se l'amnistia è una prerogativa reale, essa non può avere altri limiti ed altre condizioni che quelli soli che il re, nel concederla, crede di apporvi.

Ora che ha fatto il Codice di procedura penale? Esso ha fatto due cose: da una parte ha definito il modo, la forma e gli effetti delle amnistie; dall'altra ha posti certi limiti e certe restrizioni alle conseguenze di esse.

Sotto il primo rapporto eseguendo l'articolo 8 dello Statuto ed uniformandosi alla pratica finora seguita, ha dichiarato concedersi le amnistie *per decreto reale* sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, ed udito il Consiglio dei ministri: abolire esse l'azione penale ed estinguere le pene inflitte pei reati determinati nel decreto reale; poter esser le amnistie semplici e senza condizioni, ovvero sottoposte a certi obblighi e a certe condizioni; venire applicate dalla Sezione di accusa, dal tribunale o dal pretore che ha proceduto pel giudizio. Tutto questo, signori, è contenuto nell'articolo 830 del nuovo Codice di procedura. E giustamente, legalmente queste disposizioni dovevano essere comprese in quella parte della legislazione. Imperocchè è nel Codice di procedura penale che si tratta delle maniere con le quali sorge, procede e si estingue l'azione penale; e l'amnistia, che abolisce l'azione penale o estingue la pena, quivi appunto doveva essere contemplata: è nel Codice di procedura penale che si definiscono le forme del procedimento, e le autorità competenti a giudicare delle questioni che possono sorgere nel corso d'un giudizio, o durante la esecuzione di una pena; e però era in quel Codice appunto che dovevano determinarsi i modi e le forme con le quali le amnistie vanno applicate, e designare le autorità che

debbono giudicare delle questioni cui esse possono dar luogo.

Ma se furono eminentemente sagge e legali queste disposizioni introdotte nel nuovo Codice di procedura penale, forse si andò troppo oltre nel voler determinare anticipatamente le conseguenze delle amnistie.

E per fermo, signori, nel titolo successivo intorno alla riabilitazione dei condannati, vi sono gli articoli 834 e 835, nei quali si legge:

« Art. 834. Ogni condannato ad una pena criminale importante l'interdizione di cui negli articoli 17, 25 e 39 del Codice penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrà ottenuto decreto reale di *amnistia*, d'indulto, di commutazione o di condono per grazia potrà essere riabilitato.

« Art. 835. La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione od alla relegazione, se non cinque anni dopo scontata la loro pena...; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del decreto di grazia, o la declaratoria di ammissione al godimento dell'*amnistia* o dell'indulto. »

Ora che la *riabilitazione* del condannato sia necessaria nei casi di *grazia* o d'*indulto*, è giustissimo, poichè la *grazia* o l'*indulto* non riguardano che le pene inflitte con sentenze passate in cosa giudicata. Ma applicare lo stesso principio indistintamente alle *amnistie* può sembrare troppo rigoroso: troppo rigoroso per ragioni giuridiche, troppo rigoroso per considerazioni politiche.

Può sembrare rigoroso per cagioni giuridiche, poichè l'*amnistia* non solo estingue le pene inflitte, ma abolisce anche l'azione penale. L'*amnistia* può dunque proclamarsi anche pendente il giudizio; e pendente il giudizio vi può essere una pena inflitta con condanna contumacia, la quale porta seco l'interdizione dai pubblici uffizi, e le altre incapacità indicate negli articoli 19, 25 e 39 del Codice penale.

Ora se il condannato in contumacia non potesse rientrare nell'esercizio dei suoi diritti se non in conseguenza della riabilitazione, potrebbe correre il pericolo di non potere invocare il giudizio per far valere la sua innocenza, perchè l'*amnistia* avrebbe abolito l'azione penale; e di dover restare pertanto sotto il peso della interdizione durante i cinque anni necessari ad ottenere la riabilitazione; la qual cosa potrebbe riescire assai grave e non sempre giusta.

Può sembrare il sistema di cui è discorso, troppo rigoroso e poco proficuo per considerazioni politiche; poichè se l'*amnistia* dinota *oblio*, *dimenticanza*, e se ordinariamente il suo precipuo oggetto è quello di ristabilire fra le parti la riconciliazione e la concordia, potrebbe per avventura fallire lo scopo, qualora dopo di essa si facessero rimanere le tracce dei precedenti giudizi e delle precedenti condanne, conservando an-

cora per cinque anni la incapacità e la interdizione dei condannati.

D'altra parte, se si ammette il principio che l'*amnistia* sia una delle grandi prerogative della Corona, istituita per ragioni d'interesse generale e nel fine di dare al re i mezzi di provvedere alle grandi necessità dello Stato, di raddolcire gli inesorabili rigori della legge, e di proteggere e affermare le pubbliche libertà, ei non pare che vi sia ragione di sottoporre anticipatamente l'esercizio a certi limiti ed a certe restrizioni. Se questi limiti e queste restrizioni possono essere riconosciuti necessari in alcuni casi particolari, potranno essere aggiunti come condizioni all'*amnistia*, ma non imporsi per principio generale siccome ostacoli e restrizioni necessarie alla clemenza sovrana.

Però io credo che la proposta dell'onorevole Boggio, la quale non tende ad altro se non se a togliere da questi articoli 834 e 835 la parola *amnistia*, possa essere presa in considerazione dalla Camera, ed esaminata seriamente; poichè essa è diretta a rendere più libero ed efficace l'esercizio di quella prerogativa reale che comprende il diritto di *amnistia*.

E qui, o signori, permettete che io ponga termine al mio dire col leggere le eloquenti parole, colle quali trentadue anni or sono, l'onorevole Berenger, scrittore eminente, oratore esimio, ed uno de' più caldi favoreggiatori dei diritti del Parlamento e delle libertà costituzionali, chiudeva il suo discorso intorno alla questione di vedere se il diritto di *amnistia* spettasse alle Camere od alla Corona.

« Messieurs, diceva egli, songez-y, la question qui nous occupe a une haute portée; en vous associant à une opinion dans laquelle j'ai vu avec regret tant d'orateurs abonder, craignez de nuire à jamais aux libertés du pays, à sa pacification et à son repos. Le droit d'amnistie confié à la Couronne est une prérogative toute de paix, toute de concorde; elle ne lui est accordée qu'à charge d'en user, comme en effet elle ne peut en user, que pour protéger les faibles contre les forts, les vaincus contre le vainqueur; si c'est aux majorités parlementaires (e qui esprimeva gli stessi concetti che esponeva testè eloquentemente l'onorevole Boggio) que vous le contraignez de demander des mesures de clémence, ne vous le dissimulez pas, vous les obtiendrez rarement; car ces majorités, le plus souvent liées à des systèmes, irritées des contradictions qu'elles éprouvent, blessées dans leur amour-propre, et fières de leur victoire, sont ordinairement avares d'indulgence. Tandis que le monarque, juge impassible des événements, lui, dans l'âme duquel il ne peut entrer ni ressentiment, ni haine, lui, intéressé plus que personne à la pacification du pays, est seul placé aussi haut pour servir de modérateur entre les partis et pour les forcer au repos. (*Très-bien! très-bien!*) En un mot, Messieurs, en refusant de reconnaître à la Couronne une prérogative aussi libérale dans ses effets,

vous perpétuerez à jamais l'anatème contre ceux qui auront succombé, et vous rendrez toujours possible l'oppression de ceux qui rarement résistent à l'ivresse du triomphe.

« Messieurs, j'ai regardé comme un devoir de vous présenter ces réflexions; elles ne sont pas seulement pour moi le fruit de longues études, elles sont le cri de la conscience. Si, dans d'autres occasions, j'ai défendu avec conviction des libertés ou des institutions qui me paraissaient menacées ou compromises, c'est avec la même conviction qu'aujourd'hui je prends la défense d'une prérogative qui, pour appartenir à la Couronne, n'en est pas moins la propriété de tous, et que je regarde comme liée à nos libertés les plus chères. »

Ora, signori, ritenuto che il diritto di amnistia sia una delle più utili prerogative reali, io credo che la Camera possa ben prendere in considerazione la proposta di legge, colla quale l'onorevole Boggio vorrebbe sopprimere dagli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale la parola *amnistia*, e togliere così ogni vincolo all'esercizio di questa grande prerogativa.

PRESIDENTE. Ha domandato la parola l'onorevole Basile. È forse per parlar contro?

BASILE. No, signore, voglio fare una riserva. Io sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole Boggio e dell'onorevole guardasigilli; però io vorrei che fosse riservata la questione...

PRESIDENTE. Non è necessaria questa riserva, poichè non si tratta che di prendere o no in considerazione

un progetto di legge, il quale deve andare agli uffizi; ella, se sarà preso in considerazione, potrà negli uffizi e nella Camera addurre tutte le ragioni che crederà giuste.

BASILE. Mi permetterà l'onorevole presidente che io dichiaro che voterò la presa in considerazione di questo progetto di legge, riserbando la questione di compatibilità dell'articolo 830 del Codice di procedura penale coll'articolo 6 dello Statuto.

Voci. Ma tutti, tutti fanno delle riserve.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione di questo progetto di legge dell'onorevole Boggio, che è formulato in questi brevissimi termini:

« È cancellata dagli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale la parola *amnistia*. »

(La Camera delibera la presa in considerazione di questo progetto di legge.)

La seduta è levata alle ore 5 35.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di leggi:

1° Modificazioni alla legge 30 giugno 1861 sulla sanità marittima;

2° Vendita al municipio di Acqui delle Terme della stessa città;

3° Svolgimento di una proposizione del deputato Calvino per tener nota del nome dei deputati che prendono parte alla votazione delle leggi.